SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 165

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

03A11378

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 ottobre 2003, n. **291.**

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali, dello sport, dell'università e della ricerca)

1. È autorizzata la spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di 48.679.000 euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005 per gli interventi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per le finalità, con gli importi e in favore dei soggetti ivi indicati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a euro 2.500.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, quanto a euro 53.229.000 per l'anno 2003, a euro 46.179.000 per l'anno 2004 e a euro 51.629.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e a euro 1.600.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per l'anno 2004 e a euro 4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per l'anno 2004 e a euro 3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) quanto a euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro 30.029.000 per l'anno 2004 e a euro 37.779.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

e) quanto a euro 5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

f) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa)

1. L'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa).* – *1.* Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata "Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa", di seguito denominata "Società", con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.

3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovrà in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Società medesima.

5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e arti-

stico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società.

9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

TABELLA *A*
(articolo 1, comma 1)

	Finalità dell'intervento	Soggetto beneficiario della spesa	Anno e importo *(migliaia di euro)*		
			2003	2004	2005
1.	Creazione del sistema informativo degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche e costituzione di un archivio unico di copie di sicurezza e consultazione	Ministero per i beni e le attività culturali	7.500	7.500	7.500
2.	Sviluppo della Biblioteca digitale italiana, prosecuzione dei progetti di catalogazione del patrimonio bibliografico nazionale e adeguamento funzionale e strutturale delle biblioteche pubbliche statali	Ministero per i beni e le attività culturali	–	1.000	2.000
3.	Salvaguardia e tutela delle ville vesuviane, ai sensi dell'articolo 2, lettere *a), b)* e *c)*, della legge 29 luglio 1971, n. 578	Ente per le ville vesuviane	1.900	1.900	2.900
4.	Salvaguardia e tutela delle ville venete, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 233	Istituto regionale per le ville venete	1.000	1.000	2.000
5.	Salvaguardia e tutela delle ville tuscolane, ai sensi della legge regionale della Regione Lazio 6 novembre 1992, n. 43	Istituto regionale per le ville tuscolane	200	250	250
6.	Recupero del complesso del Castello carrarese di Padova	Ministero per i beni e le attività culturali	1.000	1.000	1.850
7.	Completamento delle opere di restauro e ripristino del monumento ai caduti e di Palazzo Terragni a Como	Ministero per i beni e le attività culturali	500	500	–
8.	Conservazione e manutenzione straordinaria delle mura di Bergamo	Ministero per i beni e le attività culturali	–	229	1.300
9.	Acquisto, ristrutturazione o adeguamento strutturale e tecnologico delle sedi delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534	Ministero per i beni e le attività culturali	1.500	–	–
10.	Consolidamento e restauro dell'immobile dell'ex mercato comunale	Comune di Avola	1.280	–	–

11.	Acquisto, ristrutturazione o adeguamento strutturale e arredo della sede del Politecnico internazionale delle Arti e delle Scienze di Vibo Valentia	Comune di Vibo Valentia	500	500	1.000
12.	Recupero e adeguamento strutturale del complesso dell'ex Istituto Andrioli	Comune di Lequile	500	500	250
13.	Adeguamento strutturale e tecnologico dell'ex Convento di Santa Cristina e digitalizzazione del patrimonio librario della Biblioteca delle donne	Comune di Bologna	250	250	500
14.	Consolidamento e restauro della rocca comunale	Comune di Borgonovo Val Tidone	250	–	–
15.	Ristrutturazione della Chiesa parrocchiale Santa Teresa del Bambino Gesù di Aversa	Ente parrocchiale Santa Teresa del Bambino Gesu di Aversa	200	–	–
16.	Ristrutturazione e recupero del convento dei frati minori cappuccini di Modica dell'Ordine provinciale di Siracusa	Comune di Modica	100	100	500
17.	Realizzazione del Museo del mare di Capaci	Comune di Capaci	–	500	1.000
18.	Restauro della Chiesa di San Michele	Comune di Rombiolo	–	100	200
19.	Recupero architettonico e funzionale del complesso dell'ex Palazzo Lucini a Como	Comune di Como	–	–	750
20.	Restauro del Santuario di Santa Marina di Ruggiano	Comune di Salve	–	–	250
21.	Restauro e ristrutturazione del teatro comunale	Comune di Corato	500	500	500
22.	Realizzazione di un centro polifunzionale per attività di spettacolo e manifestazioni culturali	Comune di Portogruaro	–	–	1.200
23.	Acquisto, ristrutturazione o adeguamento strutturale della sede	Fondazione internazionale Nova Spes di Roma	1.000	500	500
24.	Acquisto, ristrutturazione o adeguamento strutturale della sede	Associazione «Premio Grinzane Cavour»	500	750	750
25.	Acquisto, ristrutturazione o adeguamento strutturale della sede dell'Istituto *«Veritatis splendor»*	Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro di Bologna	350	400	629
26.	Acquisto, ristrutturazione o adeguamento strutturale della sede	Associazione «Orlando» di Bologna	250	250	500
27.	Acquisto, ristrutturazione o adeguamento strutturale della sede	Fondazione Rosselli di Torino	250	250	250

28.	Acquisto, ristrutturazione o adeguamento strutturale della sede	Associazione «Centro per la ricerca e la documentazione sulle artiste contemporanee» di Roma	50	50	50
29.	Acquisto, ristrutturazione o adeguamento strutturale della sede	Cooperativa «Coop a.r.l. med 2000» di Reggio Calabria	50	50	50
30.	Acquisto, ristrutturazione o adeguamento strutturale della sede	Associazione internazionale «Joe Petrosino» di Padula	–	50	–
31.	Acquisto, ristrutturazione o adeguamento strutturale della sede del Centro studi delle donne di Milano	Fondazione Elvira Badaracco di Milano	–	–	150
32.	Costruzione o adeguamento di impianti sportivi	Comune di Pachino	500	750	750
33.	Costruzione o adeguamento del velodromo	Provincia di Treviso	500	500	500
34.	Costruzione o adeguamento di impianti sportivi	Comune di Cantù	400	500	500
35.	Costruzione o adeguamento di impianti sportivi	Comune di Annone Veneto	500	500	500
36.	Costruzione o adeguamento di impianti sportivi	Comune di Castello d'Argile	250	250	–
37.	Costruzione o adeguamento di impianti sportivi	Comune di Chiampo	49	200	–
38.	Costruzione o adeguamento di impianti sportivi	Comune di Sovizzo	–	–	200
39.	Adeguamento e potenziamento delle strutture didattiche della facoltà di architettura del Politecnico di Bari	Politecnico di Bari	–	–	300
40.	Contribuito alle spese per lo svolgimento dei mondiali di ciclismo su strada di Verona e Bardolino del 2004	Comitato organizzatore dei Campionati mondiali di ciclismo su strada del 2004	–	2.500	–
41.	Riqualificazione del centro storico	Comune di Sarconi	350	300	300
42.	Riammodernamento della strada per il santuario della Madonna della Neve sul Monte Sirino	Comune di Lagonegro	250	250	250
43.	Recupero di una sala cinematografica da destinare a polo culturale per lo sviluppo delle potenzialità scientifiche e culturali dell'industria e dell'arte cinematografica, nell'ambito dell'accordo di programma con l'università di Basilicata e l'Ente Parco Nazionale del Pollino per la valorizzazione del patrimonio paleontologico ambientale ed etnico della Valle del Mercure	Comune di Rotonda	200	250	250

44.	Riqualificazione del centro storico	Comune di Marsico Nuovo	200	200	200
45.	Ristrutturazione e valorizzazione del Castello di Grinzane Cavour, recupero e ampliamento delle pertinenze e rifacimento degli allestimenti museali	Comitato Adele Alfieri	350	350	350
46.	Costruzione di un palazzetto dello sport	Comune di Acri	500	500	–
47.	Realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali	Associazione Arena Sferisterio di Macerata	500	–	–
48.	Completamento dei lavori di ristrutturazione e allestimento del Teatro Filarmonici	Comune di Ascoli Piceno	500	–	–
49.	Ristrutturazione del Monastero di Sezze	Comune di Sezze	500	–	–
50.	Ristrutturazione della Rocca di Montevarmine	Comune di Carassai	500	500	–
51.	Ristrutturazione del Palazzo Marchesale	Comune di Matino	500	500	500
52.	Ristrutturazione e valorizzazione dell'Orto Botanico di Napoli	Comune di Napoli	500	500	500
53.	Realizzazione dell'Auditorium di Avezzano	Comune di Avezzano	500	800	800
54.	Canonica della Chiesa di San Cesidio a Trasacco	Diocesi di Avezzano	100	100	100
55.	Cattedrale San Vigilio	Comune di Trento	700	700	–
56.	Restauro della Chiesa San Luca Evangelista a Maranola-Formia	Provincia di Latina	350	350	–
57.	Restauro delle Chiese di Santa Maria, San Domenico e Santa Lucia	Comune di Rogliano	750	–	–
58.	Restauro della Basilica Santa Croce di Sant'Elpidio a mare	Soggetto proprietario e unico possessore della Basilica	1.000	1.000	1.000
59.	Palazzo Lercari di Albano	Curia vescovile di Albano	500	500	500
60.	Ristrutturazione di chiese della Diocesi di Bisceglie	Diocesi di Bisceglie	500	500	500
61.	Chiesa Santa Maria Ammiraglio «La Martorana» di Palermo	Comune di Palermo	1.000	1.000	1.500
62.	Interventi infrastrutturali connessi alla beatificazione del Santo Umile	Comune di Bisignano	500	500	–
63.	Recupero del borgo San Pietro di Ferrania	Comune di Cairo Montenotte	250	250	–
64.	Ristrutturazione di Villa La Gioiosa	Comune di Cormano	1.000	1.000	–
65.	Ristrutturazione del Teatro La Fenice	Comune di Venezia	1.000	–	–

66.	Valorizzazione e accrescimento dei fondi stendhaliani della Biblioteca Sormani	Comune di Milano	125	125	125
67.	Completamento lavori di costruzione del Palazzetto dello sport	Comune di Nocera Inferiore	500	500	500
68.	Ristrutturazione di Villa Bertelli	Comune di Forte dei Marmi	1.000	1.000	1.000
69.	Realizzazione del Campus sportivo dell'Università di Perugia	Università di Perugia	500	500	500
70.	Ristrutturazione del Castello Monreale a Sardara	Comune di Sardara	750	750	750
71.	Completamento dei lavori di ristrutturazione della sede della Fondazione Teatro La Scala di Milano e adeguamento degli impianti della sala	Fondazione Teatro La Scala di Milano	2.000	1.500	1.500
72.	Realizzazione di un Museo civico a Pompei	Comune di Pompei	175	175	175
73.	Realizzazione di una scuola di restauro a Ercolano	Comune di Ercolano	150	150	150
74.	Realizzazione di un Museo del corallo a Torre del Greco	Comune di Torre del Greco	150	150	150
75.	Realizzazione di un Museo archeologico a Torre Annunziata	Comune di Torre Annunziata	100	100	100
76.	Realizzazione del Centro studi ed ecomuseo scientifico Valle del Mercure a Rotonda	Comune di Rotonda	500	500	500
77.	Realizzazione di un Museo della scienza a Padova	Università di Padova	1.000	1.000	1.000
78.	Completamento del Museo della memoria di Bologna	Comune di Bologna	500	–	–
79.	Restauro della Rocca Pia di Tivoli	Comune di Tivoli	500	500	500
80.	Acquisto di un immobile da destinare al Polo culturale di Latina	Comune di Latina	1.000	1.250	1.250
81.	Interventi della Fondazione «Casa natale Enzo Ferrari - Museo» per il recupero e la ristrutturazione degli edifici destinati a ospitare il Museo e le sue attività espositive e di servizio	Comune di Modena	1.000	1.000	1.000
82.	Informatizzazione del Museo dell'olio e del vino di Torgiano	Fondazione Lungarotti	400	–	–
83.	Ristrutturazione della Chiesa di Santa Cristina	Diocesi di Sarsina-Cesena	100	100	150
84.	Restauro e valorizzazione del Forte Tre Sassi	Comune di Cortina d'Ampezzo	200	150	100

85.	Interventi infrastrutturali per lo svolgimento dei Campionati nazionali di sci di fondo del 2004	Comune di Frassinoro	600	–	–
86.	Istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, finalizzato alla concessione di contributi per l'adeguamento delle strutture delle case editrici che svolgono in particolare attività di stampa di testi in caratteri idonei alla lettura degli ipovedenti	Ministero per i beni e le attività culturali	1.500	1.500	1.500
87.	Creazione a Roma di un polo nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti, anche mediante l'utilizzo di unità mobili oftalmiche	Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – sezione italiana	750	–	–
88.	Realizzazione, a Tuscania, di un centro di cura, riabilitazione e ricerca sul morbo di Alzheimer	Regione Lazio	1.000	1.000	1.000
89.	Acquisto e allestimento della sede	Organizzazione «Una donna per le donne - ONLUS» di L'Aquila	300	–	–
90.	Realizzazione dei laboratori del Centro studi europeo sul cervello	Fondazione «Ebri»	500	500	500
91.	Ristrutturazione dell'aula magna dell'Università di Bari	Università di Bari	350	350	350
92.	Realizzazione di laboratori di eccellenza della nuova sede decentrata di Cuneo dell'Università di Torino	Università di Torino	500	–	–
93.	Realizzazione di una Scuola della cartapesta a Termini Imerese	Comune di Termini Imerese	1.000	1.250	1.250
94.	Ristrutturazione della Cappella delle Ginestre	Comune di Piana degli Albanesi	250	250	250
95.	Ristrutturazione di chiese della Diocesi di Terlizzi	Diocesi di Terlizzi	1.000	1.000	1.000

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2213):

Presentato dal sen. ASCIUTTI ed altri.

Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 7 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione il 13 maggio 2003 e approvato il 14 maggio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3992):

Assegnato alla commissione VII (Cultura), in sede referente, il 21 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 4, 11, 17, 18, 24, 25 giugno 2003; 2, 3, 17 e 28 luglio 2003.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 29 luglio 2003.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 29 luglio 2003 e approvato con modificazioni il 30 luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2213-*B*):

Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 31 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla commissione e approvato il 24 settembre 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— La legge 8 ottobre 1997, n. 352, reca: «Disposizioni sui beni culturali».

— Si riporta il testo dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).

«4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo».

— Si riporta il testo dell'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 154 *(Commissione per i beni e le attività culturali).* — 1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;

c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'Associazione regionale delle province;

d) uno dalla Confenza episcopale regionale;

e) due dal CNEL tra le forze imprendiatoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)* sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria):

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

03G0316

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2003.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3318).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza nel comune di Castelsardo colpito da gravissimo dissesto idrogeologico;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3128 del 27 luglio 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3302 del 18 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 26 luglio 2003, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nel comune di Castelsardo in provincia di Sassari»;

Vista la richiesta del 18 settembre 2003, con la quale il sindaco di Castelsardo - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3302 del 18 luglio 2003, ha chiesto il trasferimento delle risorse finanziarie, assegnate ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3128 del 2001, direttamente sulla contabilità speciale allo stesso intestata;

Vista la nota del 9 ottobre 2003 della regione autonoma della Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del 3, 4 e 5 maggio 2002, nei territori delle province di Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli, Biella ed Alessandria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, concernente l'estensione temporale dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena, colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo e Torino per gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale determinatasi nella città di Milano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295 del 19 giugno 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2003, recante «Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3300 dell'11 luglio 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2003, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale»;

Vista la richiesta del 17 ottobre 2003 del Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004, con contestuale nomina del Presidente della regione Siciliana - commissario delegato;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 28 giugno 2002, n. 3224, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e per il superamento della situazione di crisi socio-economico-sanitaria nel settore zootecnico in conseguenza dell'emergenza idrica che interessa l'intero territorio della regione Siciliana»;

Vista la richiesta del 16 ottobre 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2003, con il quale è stato dichiarato, sino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo della regione Abruzzo per le parti interessate dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;

Vista la richiesta del 16 ottobre 2003 del capo del servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Lazio e Abruzzo - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3303 del 18 luglio 2003;

Ritenuto che le singole esigenze prospettate sono meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie assegnate alla regione Sardegna ai sensi dell'art. 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3128/2001, sono trasferite direttamente sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - sindaco di Castelsardo, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3302/2003.

Art. 2.

1. L'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3258/2002 è così integrato:

art. 4, comma 8, del contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri in data 16 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2001.

Art. 3.

1. In relazione all'eccezionale usurante impiego della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel periodo emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2003, stante la somma urgenza di provvedere ad assicurare il più efficace intervento nella lotta agli incendi boschivi, e tenuto conto della complementarietà e della specialità della fornitura che rendono maggiormente conveniente l'approvvigionamento dei medesimi mezzi, il Dipartimento stesso provvede al rinnovo parziale ed al potenziamento della flotta, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 4, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine è autorizzato l'acquisto di due nuovi velivoli Canadair CL 415, uno dei quali in sostituzione di analogo velivolo dismesso a seguito di incidente, nonché la permuta di un velivolo usato della medesima specie con altro identico di nuova fabbricazione, sulla base di apposita e successiva verifica di congruità da eseguirsi da parte di una commissione di alti esperti del settore nominata dal capo del Dipartimento della protezione civile. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3247/2002.

Art. 4.

1. Gli oneri connessi all'assunzione ed all'espletamento del servizio del personale medico assunto ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3285/2003, per fronteggiare le situazioni di rischio di cui all'art. 1 della medesima ordinanza, ed impiegato in detta emergenza, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 5, comma 1, della ordinanza di protezione civile n. 3275/2003, così come modificata ed integrata dagli articoli 11, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3282/2003, e 5, comma 1, della citata ordinanza n. 3285/2003. A tal fine è autorizzato il rimborso alle amministrazioni di cui all'art. 3 della citata ordinanza di protezione civile n. 3285/2003, del corrispondente fabbisogno finanziario; all'uopo il capo del Dipartimento della protezione civile individua l'eventuale soggetto attuatore, nei cui confronti è autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale, per il pagamento diretto delle competenze spettanti al predetto personale medico. Il soggetto attuatore è autorizzato ad avvalersi del cassiere del Ministero della salute per il pagamento delle predette competenze.

Art. 5.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile del 28 giugno 2002, n. 3224, e concernente la situazione di emergenza cagionata dalla prolungata siccità, che ha compromesso gravemente le riserve vegetative e determinato ingenti danni all'intero settore zootecnico in tutto il territorio della regione Siciliana, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale a personale dotato di adeguate professionalità tecnico-scientifiche, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in deroga all'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente Area 1 sottoscritto in data 5 aprile 2000; per tali finalità il Ministro delle politiche agricole e forestali è altresì autorizzato, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, e 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente al personale di cui all'art. 19, comma 6, del predetto decreto legislativo, chiamato allo svolgimento di funzioni presso enti pubblici aventi competenza istituzionale in materia, a disporre il relativo collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse in dotazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 6.

1. Per il soddisfacimento delle esigenze derivanti dall'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303, il capo del servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Lazio e Abruzzo - commissario delegato è autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, ed all'art. 19 del CCNL del comparto Ministeri, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, per l'assunzione di sei unità di personale tecnico specializzato di cui due unità appartenente all'area C - posizione economica C2, e quattro unità appartenente all'area B - posizione economica B3, nonché di due unità di personale amministrativo specializzato appartenente all'area B - posizione economica B3. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3303/2003.

Art. 7.

1. I comitati per il rientro nell'ordinario di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del 12 settembre 2003, costituiscono strutture di missione temporanee previste dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e durano fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate nelle predette ordinanze.

2. L'incarico di presidente dei comitati di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del 12 settembre 2003, ove attribuito a personale dirigenziale statale cui al momento non siano stati conferiti incarichi, equivale agli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in deroga ai limiti ivi previsti.

3. Per gli incarichi di cui al comma 2, conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, spetta, oltre al trattamento economico fondamentale del personale dirigenziale di seconda fascia, la retribuzione di posizione, parte variabile, nella misura massima (fascia «A») vigente per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la retribuzione di risultato. Per il medesimo incarico, in relazione alla complessità e gravosità dello stesso, può essere corrisposta una indennità accessoria, da determinarsi con provvedimento del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga all'art. 24, comma 3, ed all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11629

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2003.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania. (Ordinanza n. 3320).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi li giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania;

Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I prefetti delle province di Siracusa e Catania sono nominati commissari delegati per l'attuazione, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici di cui in premessa.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, i commissari delegati possono avvalersi dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dai medesimi commissari, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato; in particolare, i commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi degli uffici e del personale tecnico-amministrativo delle competenti province regionali, acquisendo, ove necessario, ogni elemento informativo utile in merito alle esigenze delle popolazioni interessate.

3. I commissari delegati provvedono in particolare:

a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonché, entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza e di ottimale fruibilità del territorio, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, e, per quanto possibile e compatibile con l'eutrofizzazione del territorio colpito, al ripristino dell'idrografia superficiale, anche allo scopo di facilitare il deflusso delle aree morfologicamente depresse, nonché alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;

c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dai commissari delegati medesimi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi.

Art. 2.

1. I commissari delegati sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il commissario delegato è autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di € 500,00.

2. I commissari delegati sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 3.

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, i commissari delegati sono autorizzati, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata a seguito degli eventi meteorologici di cui alla presente ordinanza. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Per le medesime finalità, una quota non superiore al 30% del contributo di cui al comma 1 può essere concessa per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, sulla base delle spese documentate.

3. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave, può essere concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto dai listini correnti, e, comunque, nel limite massimo di € 5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi anche sulla base di autocertificazione attestante i danni subiti, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 4.

1. I commissari delegati sono autorizzati ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2002, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2003, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, i commissari delegati sono autorizzati ad erogare il contributo di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 1.000,00 mensili, per un periodo massimo non superiore a sei mesi con decorrenza dalla data dell'evento, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

3. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono consentiti lavori in economia per importi non superiore ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di € 10.000,00, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000. Relativamente al settore agricolo sono consentiti lavori in economia fino al limite massimo del contributo concedibile, e, comunque, non oltre il limite di € 15.000,00, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000.

4. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate ai commissari delegati, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

6. I commissari sono altresì autorizzati a provvedere alla immediata liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo concedibile, e comunque fino ad un massimo di € 15.000,00.

7. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 5.

1. I commissari delegati provvedono ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della prote-

zione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, art. 378;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 327, e successive modifiche ed integrazioni;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 16;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-*bis* e 21-*ter*, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies* e 37-*sexies*, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10,13, 20 e 21;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;

decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 81, 98, 99 e 151;

legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3;

legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 7.

1. Ai prefetti-commissari delegati in relazione ai maggiori compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza, è riconosciuto un compenso per tutta la durata dello stato d'emergenza, correlato su base mensile alla retribuzione di posizione in godimento di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.

2. Il personale degli uffici territoriali di Governo di Siracusa e Catania direttamente impegnato nell'emergenza di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad effettuare, fino al 31 dicembre 2003, ore di lavoro straordinario nel limite massimo di quaranta ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, di una indennità correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.

3. Il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e della Regione siciliana anche in deroga all'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, direttamente impegnato nell'emergenza di cui alla presente ordinanza sulla base di effettive esigenze determinatesi, è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di quaranta ore mensili *pro-capite* oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, non oltre il 31 ottobre 2003.

4. Al predetto rimborso provvedono i commissari delegati, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.

Art. 8.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, nonché per il compimento delle necessarie iniziative finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico dell'area «Pantanelli» di Siracusa, sono stanziate le somme di € 10.000.000,00 per la provincia di Siracusa ed € 3.000.000,00 per la provincia di Catania, a carico del Fondo della protezione civile, che verrà appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. A tal fine è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai prefetti di Siracusa e Catania - commissari delegati, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 9.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, i commissari delegati predispongono entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, i commissari medesimi comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di 4 unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11630

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2003.

Primi interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'eccezionale evento atmosferico che ha colpito i territori delle province di Pistoia e Lucca il giorno 23 ottobre 2002. (Ordinanza n. 3321).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle province di Pistoia e Lucca colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002;

Considerato che il predetto fenomeno atmosferico, per la sua particolare intensità, ha provocato fenomeni franosi, cedimenti dei muri di sostegno di strade ed esondazione di fiumi, determinando una situazione di pericolo per persone e cose;

Ravvisata, quindi, la necessità di fronteggiare la situazione emergenziale determinatasi e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, n. 3311, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, ed ai sensi dell'art. 80, comma 59, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, n. 3312, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62»;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci è nominato commissario delegato per la situazione di emergenza di cui in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di uno o più soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il commissario delegato provvede in particolare:

a) al ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate;

b) alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza del reticolo idraulico e dei versanti e di interventi di manutenzione straordinaria degli alvei;

c) all'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze;

d) al rimborso degli oneri sostenuti nella prima fase dell'emergenza da parte degli enti locali, previa verifica della relativa congruità.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 3.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad € 500.000,00.

4. Il commissario delegato, anche avendosi dei soggetti attuatori, provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 3, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater* ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, si provvede a valere sulle disponibilità finanziarie di cui alle ordinanze n. 3311/2003 e n. 3312/2003 citate in premessa.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11631

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 19 settembre 2003.

Approvazione dello schema tipo di atto convenzionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3313 del 12 settembre 2003.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vsito il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° settembre 1999, n. 205;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 in data 7 marzo 2003, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001, recante l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2001, e registrato dalla Corte dei conti il 19 luglio 2002 al registro n. 9, foglio n. 224;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002;

Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2002, registrato alla Corte dei conti in data 9 ottobre 2002, con il quale si è provveduto all'individuazione delle attribuzioni degli uffici e servizi del Dipartimento della protezione civile;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 18 settembre 2002 al registro n. 11, foglio n. 97, con il quale al dott. Guido Bertolaso, dirigente di prima fascia, è stato conferito l'incarico di capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002), concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, così come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002);

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2003 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2002), così come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 2002), nonché dalla successiva ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 19 settembre 2003, recante «ulte-

riori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea», ed in particolare l'art. 1, comma 4;

Considerato che la decisione finale in ordine al luogo della manifestazione ed alle modalità organizzative della stessa è stata assunta dal Presidente del Consiglio dei Ministri soltanto nei primissimi giorni del mese di settembre corrente anno e che pertanto non è possibile, con le ordinarie procedure, acquisire la disponibilità di beni e servizi necessari all'iniziativa;

Ravvisata, pertanto, la necessità di avvalersi dell'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 3313/2003 che autorizza — tenendo conto dell'idoneità dei contraenti sulla base di specifiche esperienze maturate nel settore ed in relazione agli aspetti connessi alla sicurezza — il ricorso alla trattativa privata, anche mediante affidamento diretto attesa la ricorrente situazione di somma urgenza;

Ravvisata, pertanto, la necessità di approvare uno schema tipo di atto convenzionale che preveda il controllo successivo di congruità della spesa quale condizione di efficacia degli obblighi che scaturiscono dagli atti negoziali medesimi, avvalendosi della consulenza di professionisti esterni aventi specifiche competenze, così come previsto dalla citata ordinanza n. 3313/2003;

Decreta:

È approvato lo schema tipo di atto convenzionale, annesso al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, per gli importi superiori a € 25.000,00 in ordine all'attività negoziale posta in essere ai sensi dell'ordinanza n. 3313 in data 12 settembre 2003.

Roma, 19 settembre 2003

Il capo del Dipartimento: BERTOLASO

ALLEGATO

Spett.le ....
Via ....
....

OGGETTO: Semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. Conferenza intergovernativa del CIG 4 ottobre 2003. Lettera di commessa per la fornitura di ....

Per le iniziative connesse alla pianificazione ed alla realizzazione della Conferenza intergovernativa CIG che si terrà a Roma il 4 ottobre prossimo venturo, si commette a codesta società la fornitura di .... , secondo le caratteristiche tecniche riportate nel preventivo n. ... del ...., che costituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera di commessa.

L'importo complessivo della commessa rimane fissato in euro ....

L'operazione non è imponibile ai fini I.V.A., ai sensi dell'art. 72, comma 3, punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La fornitura dovrà avvenire entro e non oltre il .... nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti.

È vietata la cessione del credito derivante dalle prestazioni oggetto della presente nonché il subappalto e la revisione dei prezzi.

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni oggetto della presente lettera di commessa, l'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di applicare una penale fino al massimo del 20% dell'importo complessivo, in relazione alla gravità dell'inadempienza.

I pagamenti saranno effettuati, previa dichiarazione di regolare esecuzione e del visto di liquidazione, con le seguenti modalità:

50% all'avvenuta realizzazione della fornitura entro il 10 novembre 2003;

il 50% a saldo, successivamente al giudizio di congruità sull'intero importo commissionato, reso nella forma di certificazione giurata, da qualificati esperti tecnici individuati dall'amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento del predetto giudizio.

La società si impegna, sin d'ora ed irrevocabilmente, ad accettare l'esito del predetto giudizio di congruità che terrà debitamente conto dei parametri generalmente utilizzati per la verifica della congruità delle offerte dei pubblici appalti nonché dell'urgenza della fornitura e dei relativi tempi di consegna.

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di fattura intestata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - Ufficio amministrazione e finanza - Servizio politiche contrattuali - Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma - C.F. 97018720587.

Le fatture, oltre all'indicazione dettagliata della commessa in oggetto dovranno riportare gli estremi della presente ordinazione, i dati necessari per poter procedere al successivo accreditamento in conto corrente e la dicitura «Non imponibile ai fini I.V.A. ai sensi dell'art. 72, comma 3, punto 3) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Il legale rappresentante della società dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:

a) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e che non vi è in corso nessun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che la stessa non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b) che non sussiste, a carico degli amministratori, alcun provvedimento disposto dalla vigente normativa in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) che nei confronti degli stessi non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

d) che nell'esercizio dell'attività professionale non hanno commesso errori gravi e non si siano resi colpevoli di malafede o negligenza e di false dichiarazioni ovvero di produzione di atti falsi;

e) che la società è in regola con il pagamento delle imposte e tasse, dei contributi previdenziali ed assistenziali del personale impiegato;

f) che la società è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge n. 68/1999, relativa alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Copia della presente lettera di commessa, debitamente datata e firmata per accettazione, dovrà essere restituita immediatamente (anticipata via fax al n. 06/68202706) allo scrivente unitamente a copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

GUIDO BERTOLASO

Data e firma per accettazione

03A11590

DECRETO 21 ottobre 2003.

Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 dell'8 maggio 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

Visto l'art. 2, comma 3, della medesima ordinanza, che dispone l'obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provvede, entro sei mesi dalla data dell'ordinanza e per quanto di propria competenza, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

Visto l'art. 2, comma 2, della medesima ordinanza, che esclude dalla facoltà di continuare ad applicare, per non oltre 18 mesi, le norme tecniche vigenti gli edifici e le opere rientranti nelle predette tipologie;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2002 con il quale il dott. Guido Bertolaso è stato nominato capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il documento in materia di verifiche tecniche approvato dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi - Sezione rischio sismico, nella seduta del 30 luglio 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 3274/2003 richiamate in premessa, negli allegati 1 e 2, che formano parte integrante del presente atto, sono rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: BERTOLASO

ALLEGATO 1

Elenco A

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

1. *Edifici.*

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:

1) organismi governativi;

2) uffici territoriali di Governo;

3) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

4) Forze armate;

5) Forze di polizia;

6) Corpo forestale dello Stato;

7) Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

8) Registro italiano dighe;

9) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

10) Consiglio nazionale delle ricerche;

11) Croce rossa italiana;

12) Corpo nazionale soccorso alpino;

13) Ente nazionale per le strade e società di gestione autostradale;

14) Rete ferroviaria italiana;

15) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica;

16) associazioni di volontariato di protezione civile operative in più regioni.

2. *Opere infrastrutturali.*

1. Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse;

2. Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste nei piani di emergenza, nonché impianti classificati come grandi stazioni.

3. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione, la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc.), il funzionamento di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e mobile, televisione).

Elenco B

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

1. *Edifici:*

1. Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.

2. Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese).

2. *Opere infrastrutturali.*

1. Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico.

2. Grandi dighe.

ALLEGATO 2

Indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi su edifici e opere strategiche o importanti, ai sensi di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3274/2003.

1. *Premessa.*

L'ordinanza n. 3274/2003 prevede l'avvio di una valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica, da effettuarsi nei prossimi 5 anni, che dovrebbe interessare:

a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

b) gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Le tipologie di opere di competenza statale che presentano le caratteristiche indicate sono elencate nel precedente allegato 1.

L'insieme delle tipologie individuate porta a descrivere in termini molti ampi il patrimonio edilizio sul quale dovranno essere effettuate le verifiche e induce a definire possibili schemi tecnici di riferimento per le verifiche da effettuare in termini tali da coniugare nella maniera più efficace possibile le esigenze di ottenere verifiche tempestive, di semplice attuazione, di contenuto impatto finanziario e di risultati significativi per quanto attiene alla valutazione del livello di sicurezza, tenendo conto delle diverse situazioni di esposizione.

Sulla base di quanto sopra, la sezione rischio sismico della Commissione nazionale grandi rischi ha approvato, nella seduta del 30 luglio 2003, un documento con il quale vengono, tra l'altro, fornite indicazioni utilmente applicabili per la realizzazione delle predette verifiche.

Il suddetto documento, i cui contenuti sono stati condivisi dal Dipartimento della protezione civile che li fa ora propri per la parte di interesse con il presente atto, definisce tre livelli di acquisizione dati e di verifica, da utilizzare in funzione del livello di priorità e delle caratteristiche dell'edificio o dell'opera in esame.

In particolare, il primo livello (livello 0) prevede unicamente l'acquisizione di dati sommari sull'opera ed è applicabile in modo sistematico a tutte le tipologie individuate.

Si sottolinea il carattere di rilevazione statistica di questo livello di verifica, che esclude la possibilità di utilizzare i dati in modo puntuale per valutazioni di vulnerabilità di singole strutture.

I livelli successivi (livello 1 e livello 2) si riferiscono alle categorie di opere ad elevata priorità, coerentemente con quanto indicato nell'ordinanza n. 3274 (i.e. collocate in zona sismica 1 e 2 e progettate in epoca antecedente rispetto alla classificazione del territorio del comune nella zona attuale), pur essendo ovviamente applicabili a qualsiasi edificio o opera indipendentemente dal fatto che presenti o meno tali caratteristiche.

I livelli 1 e 2 si differenziano per il diverso livello di conoscenza ed i diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti e si applicano in funzione della regolarità della struttura oggetto di verifica.

2. *Livello 0.*

Al livello 0 è prevista la sola acquisizione dei seguenti dati sommari:

1) denominazione dell'opera;

2) proprietario;

3) utilizzatore;

4) classificazione ai sensi degli elenchi di cui all'allegato 1;

5) coordinate geografiche;

6) dati dimensionali (per edifici: superficie coperta, volumetria e numero di piani; per ponti: lunghezza totale e numero di campate);

7) anno di progettazione;

8) anno di ultimazione della costruzione;

9) anno di effettuazione di eventuali interventi di modifica sostanziale;

10) materiale strutturale principale della struttura verticale;

11) dati di esposizione (per edifici: numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'opera; per ponti: numero di autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso);

12) dati geomorfologici (pendenza del terreno, presenza di dirupi o creste, presenza di corpi franosi).

Tutte le opere dovranno quindi essere collocate geograficamente in relazione ad una mappa di pericolosità, in funzione delle quattro zone sismiche definite dalle norme, o in relazione a mappe più fini, con passo 0,025 g per l'accelerazione attesa al suolo con probabilità di eccedenza 10% in 50 anni o a specifici studi di pericolosità eventualmente disponibili.

Dovranno pertanto essere indicate:

13) PGA con probabilità di eccedenza 10% in 50 anni;

14) PGA con probabilità di eccedenza 50% in 50 anni.

Le date di progettazione e costruzione dovranno essere confrontate con la classificazione dell'epoca e con la classificazione attuale, effettuando un primo screening di rischio, con pura valenza statistica.

3. *Livelli 1 e 2 (edifici).*

Su ciascun edificio andranno effettuati sopraluoghi volti alla conoscenza ed al rilievo della struttura. Andranno inoltre raccolte tutte le informazioni e la documentazione disponibile sul sito di costruzione, sull'epoca di costruzione e sulle trasformazioni (sopraelevazioni, ampliamenti, modifiche strutturali) e gli interventi subiti dalla struttura.

Per ogni edificio andranno individuate la tipologia strutturale della costruzione originaria e quelle presenti nelle trasformazioni successive.

Un edificio con fondazioni approssimativamente allo stesso livello e che non abbia subito trasformazioni, sarà considerato regolare se rispetta i requisiti indicati al punto 4.3.1 delle norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici, di cui all'ordinanza n. 3274/2003, con la sola eccezione del punto *g)*, per il quale non è richiesto il controllo ai fini delle verifiche di cui al presente documento.

È essenziale ai fini delle verifiche da effettuare riconoscere la regolarità di un edificio. In tutti i casi quindi (indipendentemente dal livello 1 o 2 di verifica) devono essere raccolti ed indicati i dati di risposta alle seguenti domande:

a) la configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze? (SI/NO);

b) qual è il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui l'edificio risulta inscritto? (max 4);

c) qual è il massimo valore di rientri o sporgenze espresso in percentuale della dimensione totale dell'edificio nella direzione del rientro o della sporgenza? (max 25%);

d) i solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali? (SI/NO);

e) qual è la minima estensione verticale di un elemento resistente dell'edificio (quali telai e pareti) espressa in percentuale dell'altezza dell'edificio? (min 100%);

f) quali sono le massime variazioni da un piano all'altro di massa e rigidezza espresse in percentuale della massa e della rigidezza del piano contiguo con valori più elevati? (max 20%);

g) quali sono i massimi restringimenti della sezione dell'edificio, in percentuale alla dimensione corrispondente al primo piano, ed a quella corrispondente al piano immediatamente sottostante? (max 30 %, max 10%);

h) sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in grado di influire negativamente sulla risposta della struttura (e.g. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in pianta o in elevazione, camini o parapetti di grandi dimensioni in muratura)? (SI/NO).

3.1. *Livello 1.*

L'obiettivo minimo da perseguire è la definizione di tre livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti ai tre stati limite definiti al punto 11.2 delle citate norme tecniche, e dei loro rapporti con le accelerazioni attese con probabilità 2%, 10% e 50% in 50 anni, per le strutture in c.a., mentre per le strutture in muratura si considerano i soli stati limite di danno severo e di danno lieve.

È richiesta l'attribuzione ad una delle categorie di suolo descritte nelle norme tecniche, sulla base di studi esistenti e delle carte geologiche disponibili, senza obbligatoriamente ricorrere a prove sperimentali di caratterizzazione del terreno.

È consentito un livello di conoscenza limitato (LC1 secondo le norme).

Il livello 1 si applica agli edifici ed opere ad alta priorità, che possano essere definiti regolari, che non siano stati attribuiti a categorie di suolo S1 o S2 e che non siano realizzati in prossimità di dirupi o creste o su corpi franosi.

3.1.1. Edifici in c.a.

Si procederà alle verifiche ricorrendo al livello di conoscenza limitata ai sensi del punto 11.2.3.3 delle norme.

Vanno effettuate prove e verifiche in situ secondo quanto previsto per il livello di conoscenza limitata descritto nelle norme.

Si ricorrerà all'analisi lineare statica, pur essendo ovviamente consentito utilizzare l'analisi lineare dinamica.

È consentito considerare due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando l'eccentricità accidentale indicata dalle norme.

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza secante a snervamento. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza flessionale degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.

Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate per ciascun elemento strutturale secondo quanto indicato ai punti 11.2.6.1 e 11.3.3 delle norme.

In particolare si procederà come segue:

1) si effettuerà l'analisi dell'edificio, con PGA unitaria, in entrambe le direzioni principali;

2) si calcoleranno per ogni elemento strutturale i valori di resistenza (a flessione e a taglio per travi, pilastri e pareti, a trazione e compressione per i nodi non confinati);

3) si calcoleranno per ogni piano i valori di rotazione rispetto alla corda in condizioni di collasso, di danno severo e di danno limitato (punto 11.3.3.1);

4) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il primo collasso a taglio, o il collasso di un nodo o il raggiungimento della rotazione ultima ad un piano (PGA_{CO});

5) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della rotazione di danno severo ad un piano (PGA_{DS});

6) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della rotazione di snervamento ad un piano (PGA_{DL}).

3.1.2. Edifici in muratura.

Si procederà alle verifiche ricorrendo a rilievo sommario e a verifiche in situ limitate (punto 11.5.2 delle norme).

Dovranno in particolare essere verificati i dettagli costruttivi descritti al punto 11.5.2.2 delle norme, indicando in modo esplicito l'eventuale non rispondenza di uno dei punti da *a)* ad *e)*.

Si verificherà preliminarmente l'eventuale rispondenza alla definizione di edificio semplice (punti 8.1.10 e 11.5.9 delle norme).

Si ricorrerà all'analisi lineare statica, pur essendo ovviamente consentito utilizzare l'analisi lineare dinamica, secondo quanto descritto al punto 8.1.5.2 delle norme.

È consentito considerare due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando l'eccentricità accidentale indicata dalle norme.

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza fessurata, considerando la deformabilità a taglio e a flessione. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.

Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate per ciascun elemento strutturale secondo quanto indicato ai punti 8.1.6 e 8.2.2 delle norme.

In particolare si procederà come segue:

1) si effettuerà l'analisi dell'edificio, con PGA unitaria, in entrambe le direzioni principali;

2) si calcoleranno per ogni elemento strutturale i valori di resistenza a flessione e a taglio e a flessione fuori piano;

3) si calcoleranno per ogni pannello murario i valori di deformazione corrispondenti agli stati limite di danno (punto 4.11.2), ed ultimo, in funzione della modalità di collasso (punti 8.2.2.1 e 8.2.2.2);

4) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della deformazione ultima nel piano o della resistenza fuori piano in un pannello (PGA_{DS});

5) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca il raggiungimento della resistenza nel piano o della deformazione di danno in un pannello (PGA_{DL}).

3.2. Livello 2.

L'obiettivo da perseguire è la definizione di una curva di capacità globale forza-spostamento, con la conseguente definizione dei tre livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti ai tre stati limite definiti dalle norme al punto 11.2, e dei loro rapporti con le accelerazioni attese con probabilità 2%, 10% e 50% in 50 anni.

È richiesto un livello di conoscenza approfondito (LC2 o LC3 secondo le norme).

È richiesta la determinazione della categoria di suolo tramite prove in-situ (almeno SPT).

È in generale richiesta l'analisi statica non lineare secondo quanto previsto al punto 4.5.4 delle norme, con le variazioni specificate per le diverse tipologie strutturali; il ricorso all'analisi lineare è consentito alle condizioni descritte al punto 11.2.5.4 delle norme, ovvero quando il rapporto domanda/capacità è uniforme per i diversi elementi, quando la domanda è contenuta entro limiti accettabili per ogni elemento e quando i collassi di tipo fragile sono impediti.

Il livello 2 si applica ad edifici ed opere ad alta priorità, in tutti i casi in cui non è prevista la possibilità di limitarsi al livello 1. Prima di procedere a verifiche di livello 2 è comunque necessario procedere a verifiche di livello 1, almeno per quanto riguarda l'effettuazione di analisi lineari.

3.2.1. Edifici in c.a.

È consentito considerare separatamente le azioni nelle due direzioni principali, utilizzando i metodi di combinazione di cui al punto 4.6 delle norme, ma il modello dell'edificio deve essere tridimensionale.

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza secante a snervamento. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza flessionale degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.

Si procederà secondo quanto indicato al punto 4.5.4 delle norme, utilizzando le distribuzioni alternative delle forze indicate al punto 4.5.4.2., ovvero ricorrendo ai metodi evolutivi di cui al punto 4.5.4.1.

Per ogni elemento si calcoleranno i valori di resistenza a (flessione e a taglio per travi, pilastri e pareti, a trazione e compressione per i nodi non confinati).

Per ogni piano si calcoleranno i valori di rotazione rispetto alla corda in condizioni di collasso, di danno severo e di danno limitato (punto 11.3.3.1).

Sulla curva generalizzata forza-spostamento dovranno essere identificati i punti corrispondenti alle seguenti situazioni:

1) il primo collasso a taglio, o il collasso di un nodo o il raggiungimento della rotazione ultima ad un piano (stato limite di collasso - CO);

2) il raggiungimento della rotazione di danno severo ad un piano (stato limite di danno severo - DS);

3) il raggiungimento della rotazione di snervamento ad un piano (stato limite di danno lieve - DL).

La curva di capacità dovrà essere confrontata con opportuni spettri di risposta elastica, eventualmente corretti con un valore appropriato del fattore η in funzione delle capacità dissipative corrispondenti a ciascun stato limite.

L'intersezione della curva di capacità con gli spettri consentirà di calcolare i valori di accelerazione al suolo corrispondenti ai tre stati limite di interesse (PGA_{CO}, PGA_{DS}, PGA_{DL}).

3.2.2. Edifici in muratura.

Si procederà alle verifiche ricorrendo a rilievo completo e verifiche in situ estese (punto 11.5.2 delle norme).

Dovranno comunque essere verificati i dettagli costruttivi descritti al punto 11.5.2.2, indicando in modo esplicito l'eventuale non rispondenza di uno dei punti da *a)* ad *e)*.

Si ricorrerà all'analisi non lineare statica, secondo quanto descritto al punto 8.1.5.4 delle norme, al fine di produrre una curva di capacità globale forza-spostamento.

È consentito considerare separatamente le azioni nelle due direzioni principali, utilizzando i metodi di combinazione di cui al punto 4.6 delle norme, ma il modello dell'edificio deve essere tridimensionale.

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza fessurata, considerando la deformabilità a taglio e a flessione. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza degli elementi pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.

La curva di capacità dovrà essere confrontata con opportuni spettri di risposta elastica, eventualmente corretti con un valore appropriato del fattore η in funzione delle capacità dissipative corrispondenti a ciascun stato limite, con riferimento ai valori di spostamento definiti al punto 8.1.5.4 delle norme.

L'intersezione della curva di capacità con gli spettri in spostamento definiti al punto 8.1.6 consentirà di calcolare i valori di accelerazione al suolo corrispondenti agli stati limite di interesse (PGA_{DS}, PGA_{DL}).

4. *Ponti.*

Le norme non descrivono esplicitamente le procedure da utilizzare per la verifica dei ponti esistenti. Tuttavia le procedure indicate per gli edifici in c.a. possono facilmente essere estese al caso dei ponti, tenendo conto della specificità delle strutture.

Una definizione dei limiti entro i quali possono essere applicate procedute semplificate (di livello 1) può essere effettuata con riferimento a numerosi studi disponibili in letteratura, dove si definisce il concetto di regolarità per ponti e viadotti.

03A11625

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 ottobre 2003.

Scioglimento dell'assemblea consortile del consorzio cimiteriale tra i comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea consortile del consorzio cimiteriale tra i comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano (Napoli) non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2003, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea consortile del consorzio cimiteriale tra i comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano (Napoli), è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Gianfranco D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri esercitati dall'assemblea consortile, dal consiglio di amministrazione e dal presidente del consorzio.

Roma, 17 ottobre 2003

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

Relazione al Ministro dell'interno

L'assemblea consortile del consorzio cimiteriale tra i comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano (Napoli) si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Napoli, con nota n. 20528/Gab.VI Sett. dell'11 luglio 2003, diffidava l'assemblea consortile ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto, con provvedimento del 5 agosto 2003, ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, e dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito nella legge 20 maggio 2003, n. 116, un commissario ad acta per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

Pertanto, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 141, comma l, lettera *c)*, e comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento dell'assemblea consortile del consorzio cimiteriale tra i comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 22692/Gab/EE.LL. del 29 settembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che la predetta assemblea consortile non è riuscita a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea consortile del consorzio cimiteriale tra i comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano (Napoli) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Gianfranco D'Angelo.

Roma, 10 ottobre 2003

Il capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
MALINCONICO

03A11628

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 agosto 2003.

Criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo alle spese sostenute per l'iscrizione alle scuole paritarie.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 2, comma 7, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

Considerato che, ai sensi dell'art. 156 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e dell'art. 1, comma 2, dell'O.M. n. 215 del 26 giugno 1992, per l'iscrizione nelle scuole elementari paritarie parificate non possono essere richieste rette scolastiche;

Ritenuto, che ai fini dell'attuazione della predetta disposizione legislativa gli oneri ammissibili debbano essere quelli sostenuti dai genitori o dai soggetti esercenti la tutela sui minori per far fronte al pagamento delle rette per l'iscrizione nelle scuole elementari paritarie non parificate, nelle scuole medie paritarie e nel primo anno delle scuole secondarie superiori paritarie (di seguito definite tutte quante: «scuole paritarie»);

Ritenuta l'opportunità di affidare il servizio di erogazione del contributo ai beneficiari a Poste Italiane S.p.A., in quanto unico soggetto in possesso di una rete capillare di uffici diffusa su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari e ammontare del contributo

1. Alle persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria e con domicilio fiscale in Italia che hanno iscritto i figli minori o i minori sui quali esercitano la tutela ai sensi dell'art. 343 e seguenti del codice civile, presso le scuole paritarie (di seguito definiti: «beneficiari»), è riconosciuto il diritto ad un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce annualmente con proprio decreto

l'importo del contributo di cui al comma 1, sulla base del numero degli iscritti nelle scuole paritarie, come rilevato con le modalità di cui all'art. 2, comma 2 e degli stanziamenti di bilancio dell'anno di riferimento. L'importo del contributo può variare in relazione al corso scolastico cui si riferisce.

Art. 2.

Modalità di richiesta e di conseguimento del contributo. Adempimenti a carico della scuola paritaria

1. Entro il 15 settembre di ogni anno ciascuna scuola paritaria comunica al MIUR i dati anagrafici degli alunni iscritti, utilizzando il foglio elettronico presente nell'apposito sito del portale «www.istruzione.it» (di seguito denominato: «sito») del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito denominato: «MIUR»).

2. Al momento dell'iscrizione la scuola consegna ai beneficiari il modulo per la domanda di contributo. Tale modulo è disponibile anche sul sito di cui al comma 1.

3. Coloro che intendono usufruire del contributo compilano il modulo, attestando mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per accedere al beneficio e lo consegnano alla scuola d'iscrizione che attesta sullo stesso modulo la regolarità dell'iscrizione e l'avvenuto pagamento della relativa retta scolastica.

4. Entro il 30 ottobre dello stesso anno la scuola trasmette al MIUR, utilizzando l'applicazione accessibile dal sito, i dati contenuti nel modulo. Nel caso in cui la scuola non assicuri tale adempimento, gli interessati possono rivolgersi ai centri di servizi amministrativi competenti per territorio.

5. Entro il 31 dicembre dello stesso anno il MIUR procede all'esame delle domande pervenute ed alla concessione del contributo per un importo pari a quello determinato per l'anno ai sensi dell'art. 1, comma 2, ma comunque non superiore alla somma versata a titolo di retta di iscrizione e invia l'elenco dei nominativi dei beneficiari con l'importo del contributo spettante a ciascuno di essi a Poste Italiane S.p.A., che provvede all'erogazione delle somme dovute, al netto delle commissioni postali *pro-tempore* vigenti.

Art. 3.

Attività del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

1. Il MIUR, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a stipulare con Poste Italiane S.p.A. un'apposita convenzione, a titolo oneroso, per disciplinare le operazioni di trasferimento, di prelevamento e di erogazione ai beneficiari dei fondi necessari per la concessione dei contributi.

2. Il MIUR provvede, inoltre:

a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;

b) ad acquisire i dati degli alunni iscritti presso le scuole paritarie;

c) ad acquisire i dati dei beneficiari contenuti nei moduli;

d) a realizzare le procedure informatizzate necessarie all'esercizio, controllo e monitoraggio dell'intervento agevolativo;

e) ad effettuare il controllo a campione, ai sensi dell'art. 71 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla veridicità di quanto attestato nelle autocertificazioni di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 sono a carico delle risorse assegnate dall'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente decreto il termine di cui all'art. 2, comma 1, è posticipato al 30 settembre 2003, quello di cui all'art. 2, comma 4, è posticipato al 30 novembre 2003 e quelle di cui all'art. 2, comma 5 al 31 gennaio 2004.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 91

03A11596

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 ottobre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sanipirina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta il 12 settembre 2003 dalla ditta Bayer S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

SANIPIRINA: «500 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 025038098.

Ditta: Bayer S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 ottobre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A11651

DECRETO 14 ottobre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dramoxin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta D.R. Drug Research S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 17 maggio 2002, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002:

DRAMOXIN: «1 g compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 032937 017.

Ditta: D.R. Drug Research S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 ottobre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A11653

DECRETO 16 ottobre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipsolam».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 23 settembre 2003 dalla ditta Ipso Pharma S.r.l. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

IPSOLAM:

«0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034979 017;

«0,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034979 029;

«1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034979 031;

«0,75 mg/ml soluzione gocce orali» 20 ml - A.I.C. n. 034979 043.

Ditta Ipso Pharma S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 16 ottobre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A11652

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ivoire - Coop.ve Ivo Coop», in Ciampino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società coop.va «Ivoire - Coop.ve Ivo Coop», con sede in Ciampino (Roma), costituita con rogito notaio Intersimone Giorgio in data 10 novembre 1994, repertorio n. 146809, registro società n. 12720/V, tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 34163/270184.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 ottobre 2003

Il dirigente: CORSI

03A11534

DECRETO 2 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edilfarnesina», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Edilfarnesina», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Matella Antonio in data 28 gennaio 1998, rep. n. 19354, registro società n. 89798/98, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 35362/282192.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 ottobre 2003

Il dirigente: CORSI

03A11535

DECRETO 2 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.T. coop.va Erika trasporti», in Capena.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «C.E.T. coop.va Erika trasporti», con sede in Capena (Roma), costituita con rogito notaio Claudio Cerini in data 23 gennaio 1989, repertorio n. 101171, registro società n. 2579/89, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 31118/239819.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 ottobre 2003

Il dirigente: CORSI

03A11536

DECRETO 2 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Vapral - Valorizzazione prodotti allevamenti», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Vapral - Valorizzazione prodotti allevamenti», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Giuseppe Pelloni in data 17 giugno 1974, repertorio n. 19018, registro società n. 4300/74, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25073/166461.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 ottobre 2003

Il dirigente: CORSI

03A11537

DECRETO 13 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Le antiche tradizioni cooperativa agricola bio a r.l.», in Paduli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale ispezione ordinaria del 12 settembre 2003, eseguita sull'attività della cooperativa «Le antiche tradizioni cooperativa agricola bio a r.l.», da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Le antiche tradizioni cooperativa agricola bio a r.l.», con sede in Paduli (Benevento) alla via s.s. 90-bis Paduli-Buonalbergo, costituita per rogito del notaio Romano Ambrogio in data 14 giugno 2001, repertorio n. 14860, B.U.S.C. n. 1747 - codice fiscale n. 01232490621.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 13 ottobre 2003

Il direttore: IANNAZZONE

03A11531

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 29 luglio 2003.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree site nei comuni di Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, disposizione recepita nell'art. 144 del citato testo unico;

Considerato che l'allora Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria, a seguito di segnalazioni, effettuati alcuni sopralluoghi, con nota n. 13625 dell'11 giugno 1996 segnalava al presidente della giunta regionale dell'Umbria l'opportunità di sottoporre alla tutela della legge n. 1497/1939 «l'area che si estende fra i comuni di Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo, caratterizzata dalla presenza di un sistema di castelli fortificati, costruiti in epoca medievale e ancora oggi ben conservati: Giano, Torri, Barattano, Montecchio, Costagrale, Marcellano»;

Considerato che la stessa soprintendenza evidenziava come «tale sistema di castelli, fortemente connotati e di rilevante interesse storico e ambientale, si inserisce in un paesaggio storico-agrario strettamente collegato a tali insediamenti e alle successive tipologie insediative a case torri isolate»;

Considerato che la giunta regionale dell'Umbria, con nota n. 98 del 7 gennaio 1997, trasmetteva copia della deliberazione di giunta regionale n. 8730 del 6 dicembre 1996 con la quale veniva espresso parere concorde con quanto segnalato dalla soprintendenza circa l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area in questione;

Considerato che a tale atto di assenso regionale non è stato dato seguito con alcun provvedimento di vincolo adottato dalla regione Umbria;

Considerato che la citata Soprintendenza, constatata l'inerzia regionale, con nota n. 12506 del 9 giugno 1997, comunicava all'allora ufficio centrale per i beni

ambientali e paesaggistici di aver avviato la predisposizione degli atti necessari alla formalizzazione di una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per l'area di cui trattasi;

Considerato che con nota n. 17822 del 14 luglio 1998, la Soprintendenza competente trasmetteva all'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici gli elaborati e lo schema di decreto relativi alla proposta di tutela *ex lege* n. 1497/1939 di un'area posta nei comuni di Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Massa Martana, in provincia di Perugia;

Considerato che l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, con ministeriale n. ST/701/28916/98 del 17 novembre 1998 chiedeva alla Soprintendenza, ad integrazione della documentazione trasmessa, una relazione tecnica che motivasse la proposta di vincolo;

Considerato che la medesima Soprintendenza, con nota n. 30792 del 9 giugno 1999, trasmetteva la relazione tecnica, richiesta ad integrazione, dalla quale risulta che «l'ambito interessato dalla proposta di vincolo comprende aree di rilevante valenza paesistico ambientale e storico tradizionale. Infatti risulta espressione di un insieme integrato con presenza di estese macchie e aree boscate, accanto ad una ben leggibile organizzazione storico antropica del territorio basata sullo stretto ed equilibrato apporto fra aree naturali, zone coltivate ed insediamenti abitativi, fortemente connotati dal punto di vista storico-tipologico (sistema di castelli e borghi murati di origine medievale). In particolare il territorio è fortemente caratterizzato da estese ed integre superfici a bosco con prevalenza di caducifoglie submontane (cerro, rovella, carpino nero) e/o leccio, pinete a pino d'aleppo nelle aree periferiche, generalmente di minore altitudine, lungo versanti di valli e fossi che incidono il rilievo e caratterizzano il susseguirsi del paesaggio, degli scorci e dei profili sempre nuovi delle colline. La presenza di aree coltivate non interferisce minimamente con la piena godibilità del paesaggio dato il loro perfetto integrarsi con le zone naturali e con gli insediamenti storici; ed è proprio questo uno degli aspetti di questo ambito territoriale che motiva la proposta di tutela, ovvero la presenza dell'uomo, il suo manifestarsi sia nella edificazione storica di nuclei abitati, che nell'uso del territorio a scopi agricoli, è riuscito comunque a garantire il gradevole equilibrio tra aspetti naturali ed opere dell'uomo che di questo paesaggio diventano parte integrante. Altro aspetto è costituito dalla presenza di importanti e ben conservati insediamenti storici di origine medievale, ma spesso ancora più antica. Gran parte di questi castelli, risalenti ai secoli XIII e XIV costituiscono il risultato del programma di nuovi insediamenti di controllo sul territorio attuato dalla città di Todi a difesa del confine orientale e spesso in contrapposizione alla politica territoriale di Spoleto e Giano. Oltre alla presenza di centri fortificati quali S. Terenziano, Marcellano, Barattano, Grutti, Torri, Montecchio, Castagnola, ancora ben conservati, menzione particolare meritano interessanti edifici religiosi tra cui emerge l'abbazia romanica di S. Felice nel comune di Giano dell'Umbria»;

Considerato che l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici con nota n. ST/701/12944 del 26 maggio 1999, trasmetteva la documentazione al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

Considerato che con successiva nota n. ST/701/17938/99 del 20 luglio 1999, l'ufficio centrale di cui sopra, trasmetteva al medesimo comitato di settore la nota n. 17208 del 12 luglio 1999 con la quale la Soprintendenza forniva ulteriori elementi valutativi, come richiesto per le vie brevi dal comitato di settore;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta del giorno 8 novembre 1999, ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo nell'ambito territoriale relativo ai comuni di Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Massa Martana, in provincia di Perugia «essendo aree di rilevante valenza paesistico ambientale e storico-tradizionale» ove «il territorio individuato, si apprezza per le non comuni valenze che mostrano un aspetto particolarissimo del territorio collinare umbro, segnato dalle emergenze architettoniche delle fortificazioni e delle torri colombaie, fortemente connotate nei caratteri architettonici, ma anche ambientali in diretto ed equilibrato rapporto con il paesaggio storico ed agrario»;

Considerato che, nelle more per la formalizzazione del parere di cui sopra, con la predisposizione del decreto di vincolo e la vidimazione della relativa cartografia, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 490/1999 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) che ha introdotto nuove norme in merito alla pubblicazione della proposta di vincolo all'albo pretorio comunale con la contestuale pubblicizzazione tramite avviso al pubblico sui quotidiani;

Ritenuto, pertanto, che l'istruttoria *in itinere*, avrebbe dovuto conformarsi alla nuova normativa;

Considerato che l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, con nota n. ST/701/8006/2001 del 20 marzo 2001, invitava la Soprintendenza competente a voler procedere, per la proposta del vincolo in esame, alla formalizzazione dell'iter previsto dal titolo II, art. 144, comma 2 del decreto legislativo n. 490/1999 (pubblicazione all'albo pretorio) nonché alla pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani secondo il disposto di cui all'art. 140, comma 6, del medesimo atto normativo;

Considerato che con nota n. 28034 del 13 novembre 2001, la Soprintendenza dava comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, in data 15 ottobre 2001, della proposta di vincolo all'albo pretorio da parte dei comuni di Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Massa Martana, con relativo decorso degli obblighi di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999, nonché del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 144, comma 3, per la presentazione delle osservazioni al Ministero;

Considerato che la stessa Soprintendenza, in data 25 ottobre 2001 ha provveduto alla pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani «Il Corriere dell'Umbria», il «Messaggero Umbria» ed «Il Tempo», ai sensi dell'art. 140, comma 6, del decreto legislativo n. 490/1999;

Considerato che la suddetta Soprintendenza, con nota n. 11423 del 9 maggio 2002, a seguito delle osservazioni presentate dai comuni di Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, dall'Università agraria di Montecchio e da alcuni privati cittadini, inoltrava la documentazione riferita ad una nuova proposta di vincolo, in sostituzione di quella precedentemente già pubblicata all'albo pretorio dei comuni interessati;

Rilevato che la nuova proposta di vincolo esclude dalla perimetrazione alcune zone caratterizzate da insediamenti di recente costruzione connessi con attività economico-produttive e non risultanti quali coni visuali rispetto al contesto paesaggistico da tutelare, salvaguardando, invece, includendole, le aree immediatamente adiacenti ai nuclei storici che, seppur interessate da insediamenti di recente realizzazione, rientrano nei coni visuali individuati;

Rilevato, altresì, che la nuova perimetrazione proposta, esclude la piccola porzione di territorio ricadente nel comune di Massa Martana, in quanto marginale rispetto al sistema dei castelli fortificati individuati;

Considerato che con nota n. 24762 del 9 ottobre 2002, la Soprintendenza ha comunicato formalmente l'avvenuta pubblicazione, in data 10 maggio 2002, all'albo pretorio dei comuni interessati, della nuova proposta di vincolo ex art. 144 del decreto legislativo n. 490/1999, nonché di aver adempiuto agli obblighi previsti dagli articoli 144, comma 2, e 140, comma 6, con pubblicazioni su due quotidiani a diffusione regionale ed uno a diffusione nazionale, in data 30 maggio 2002;

Considerato che, con nota sopraccitata, la Soprintendenza ha altresì inoltrato le proprie valutazioni in merito alle nuove osservazioni prodotte dal comune di Giano dell'Umbria e dall'Università agraria di Montecchio;

Considerato che il predetto ufficio periferico, con note sopraccitate, ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo ex art. 144 del decreto legislativo n. 490/1999 per «alcune aree appartenenti ai comuni di Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia, ove, attraverso un'attenta analisi del territorio, supportata da numerosi sopralluoghi, è stato individuato un sistema di castelli fortificati armonicamente inserito in un tipico contesto naturale (Giano, Morcicchia, Montecchio, Castagnola, Torri, Barattano, Marcellano), complessi artisticamente e storicamente rilevanti che hanno come naturale cornice ampie superifici boscate, colline rivestite da colture tipiche come l'olivo e la vite, intervallate da ampie distese coltivate o a prato. I centri fortificati alcuni dei quali di origine romana, insieme a numerosi tipici casolari sparsi, ad emergenze architettoniche presenti sul territorio (tra cui l'abbazia di S. Felice, le chiese della Madonna del Fosco, di S. Maria del Fico, della Madonna del Ponte, di S. Maria dell'Agello, ecc.) e gli elementi naturali, sono la testimonianza del paesaggio storico ed agrario, del divenire della civiltà umana e dell'azione dell'uomo in spontanea concordanza con le espressioni della natura; lì dove le attuali forme di conduzione agraria e l'aspetto delle stesse, conservano ancora la memoria del paesaggio come prodotto della coniugazione natura/cultura;

Considerato che «tale insieme offre la possibilità di punti di vista o belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze, quali ad esempio strade di accesso ai singoli beni individuati, assunte pertanto spesso come limiti dell'area di vincolo e punti di affaccio dagli stessi verso i quali salvaguardare i coni visuali e le viste panoramiche»;

Considerato che l'area proposta per la dichiarazione di notevole interesse pubblico è quella individuata dalle planimetrie allegate al presente decreto (in scala 1:25.000 e in scala 1:5.000), come di seguito descritta:

foglio 323.101: in località «La Stazione» dalla strada comunale di S. Terenziano;

foglio 323.102: dalla strada vicinale dei Prati fino all'incrocio con la strada vicinale del Laghetto, prosegue su questa in direzione S. Terenziano fino all'incrocio con la strada vicinale da Grutti ai Monti. Prosegue su quest'ultima in direzione opposta a Grutti e fino all'incrocio con la strada carrareccia che dalla località «Tocco del Lupo» conduce alla località «Podere Barattano»; prosegue sulla carrareccia sino all'incrocio con la strada comunale di Torri e Barattano. Il limite continua su quest'ultima in direzione S. Terenziano e fino all'intersezione con la strada comunale di S. Terenziano; prosegue su questa in direzione Collesecco;

foglio 323.112: in località «Le Ripe» il limite è definito dalla strada vicinale delle Ripe sino all'intersezione con la strada statale n. 316 dei Monti Martani dove prosegue in direzione Bastardo per un breve tratto. In località Poderi Carceri prosegue sul confine delle particelle 166 e 169 fino all'incrocio con Fonte Cupa di Soccioli, prosegue su questa in direzione Bastardo sino all'intersezione con la strada vicinale da Bastardo, su quest'ultima e ancora sulla particella 77 fino all'incontro con Fosso di S. Felice prosegue su questo sino all'intersezione con la strada vicinale da Vallicelle a S. Felice. Il limite è definito da quest'ultima sino all'incrocio con la strada comunale da Osteria Bastardo a S. Felice; prosegue su questa per un breve tratto sino all'incrocio con la strada vicinale a S. Savino. Continua su questa sino all'incrocio con la strada vicinale dall'Osteria del Bastardo a Giano e ancora su quest'ultima per un breve tratto fino all'intersecazione con Fosso di Lantigna e prosegue su questo;

foglio 323.113: dalla strada comunale da Collesecco al Ponte della Mandria fino all'incrocio con la strada provinciale da Foligno a Todi e prosegue su quest'ultima. Subito dopo l'incrocio con la strada vicinale della Mandria prosegue sul confine delle particelle 7, 11 e 12 fino all'incrocio con la strada vicinale dell'Apparita e continua su ques'ultima in direzione località «Le Ripe»;

foglio 323.114: in località Collesecco è definito dalla strada comunale di S. Terenziano e prosegue sulla strada comunale da Collesecco al Ponte della Mandria;

foglio 323.141: il limite è individuato dalla strada vicinale dei Prati fino all'intersezione con la strada

comunale da Grutti a Castel Vecchio e prosegue su questa sino all'intersezione con il confine comunale tra Gualdo Cattaneo e Massa Martana e continua su questo;

foglio 323.151: il limite è definito dal Fosso di Lantigna fino all'intersezione con la strada vicinale di Lantignano e prosegue su questa. Inoltre è delimitato dal confine comunale di Giano dell'Umbria fino all'intersezione con la strada vicinale della Valle dei Monti e prosegue su questa;

foglio 323.152: il limite è definito dal confine comunale di Giano dell'Umbria;

foglio 323.154: la perimetrazione è individuata dalla strada vicinale della Valle dei Monti fino all'incrocio con la particella 5, prosegue su questa e sulla 9, includendole, fino all'intersezione con la strada statale 316 dei Monti Martani, prosegue su questa per un breve tratto e sino all'intersezione con il confine comunale di Giano dell'Umbria. Continua su questo e all'incontro sul confine comunale di Gualdo Cattaneo;

foglio 323.163: il limite è definito dalla strada comunale da Morcicchia a Case Maggi in direzione Morcicchia fino all'intersezione con la strada vicinale che conduce verso Podere Campagnolistri; prosegue su questa sino all'incontro con la particella 115, continua su questa e sul confine comunale di Giano dell'Umbria;

foglio 323.164: dalla strada vicinale di Lantignano e prosegue sulla strada comunale Torrinetta, sulla strada comunale da Giano dell'Umbria a Spoleto, fino all'intersezione con la strada vicinale da Torrinetta a Molino Maestrini, prosegue su questa sino all'intersezione con la strada vicinale da Seggiano a Fabbri, continua su questa in direzione Podere Seggiano e sino all'intersezione con la strada vicinale da Seggiano a Moriano; prosegue su questa in direzione Moriano e sino all'intersezione con la strada comunale da Montefalco a Castel Ritaldi prosegue su questa e ancora sulla strada comunale da Morcicchia a Case Maggi.

Si precisa che si sono prese a riferimento le denominazioni di strade, fossi, ecc., come riportate in scala 1:5.000 (planimetria catastale integrativa della carta tecnica regionale 1ª edizione 1984) così da potersi individuare le particelle «comprese» da quelle «escluse». Si sottolinea che l'area soggetta a tutela è la parte interna delimitata dal segno perimetrazione ed evidenziata da apposita scritta;

Considerato che la maggior parte dell'area ricade altresì nelle «Aree di particolare interesse naturalistico ambientale» così come individuate dal PTCP (delibera C.P. 18 luglio 2000, n. 76);

Considerato che la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con nota n. ST/701/2602 del 22 gennaio 2003, ha inoltrato la documentazione pervenuta al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, valutati tutti gli atti, nella seduta del 19 febbraio 2003, ha ritenuto di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta formulata dalla predetta soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico dell'Umbria, in quanto «nelle aree interessate dalla perimetrazione del vincolo di tutela insiste un sistema di castelli fortificati armonicamente inserito in un tipico contesto naturale: Giano, Morcicchia, Montecchio, Castagnola, Torri, Barattano e Marcellano, sono complessi artisticamente e storicamente rilevanti che hanno come naturale cornice ampie superfici boscate e colline caratterizzate da colture tipiche. I centri fortificati, alcuni dei quali di origine romana, insieme a numerosi tipici casolari sparsi ad emergenze architettoniche presenti sul territorio (come l'abbazia di S. Felice) e agli elementi naturali, sono testimonianze della civiltà e dell'azione dell'uomo che hanno determinato quel particolare paesaggio, storico ed agrario. A tutto l'insieme va riconosciuto particolare valore estetico e storico: l'ampio contesto è di significativa bellezza e gli scorci panoramici, visibili e godibili da vari punti di vista o da belvedere accessibili al pubblico, vanno per tali motivi salvaguardati»;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Decreta

l'ambito territoriale relativo ai comuni di Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, così come sopra delimitato, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo. La Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico dell'Umbria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

Roma, 29 luglio 2003

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 360

03A11554

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 ottobre 2003.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola prodotti nelle aree viticole della regione Campania per la sola provincia di Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola.

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recanti norme per la repressione delle frodi nelle preparazioni dei mosti, vini e aceti;

Visto l'attestato dell'Assessorato all'agricoltura della regione Campania, con il quale gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 30 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania per la sola provincia di Benevento atte a dare vini da tavola.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 22 ottobre 2003

Il direttore generale: PETROLI

03A11632

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 ottobre 2003.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base FIRB - Ammissione al finanziamento di progetti negoziali.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma nazionale della ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001;

Visto, altresì, l'art. 8 del predetto decreto dell'8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale;

Visti i decreti direttoriali del 2 agosto 2001, prot. numeri 817-Ric., 818-Ric., 8l9-Ric., 820-Ric., 821-Ric., 822-Ric., 823-Ric., 824-Ric. di invito a presentare, ai sensi dei predetti articoli 6 e 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, progetti nell'ambito; rispettivamente, dei programmi strategici: *post* genoma; nuova ingegneria medica; neuroscienze; tecnologie abilitanti per la società della conoscenza-ICT; nanotecnologie, microtecnologie, sviluppo integrato dei materiali; eredità e prospettive nelle scienze umane; scienza e tecnologia nella società della conoscenza; tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, secondo le modalità e i termini definiti nei predetti decreti direttoriali;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, prot. n. 449 Ric., con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri e i parametri fissati dalla commissione, per la valutazione dei predetti progetti, e definiti nella seduta del 7 novembre 2001;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2002, prot. n. 853-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nelle sedute del 15 maggio 2002, 22 maggio 2002, 6 giugno 2002, in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione, presentati nell'ambito dei programmi strategici;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2002, prot. n. 950-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nelle sedute del 19 giugno 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione, presentati nell'ambito dei programmi strategici;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2002, prot. n. 1245-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nelle sedute del 3 luglio 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione, presentati nell'ambito dei programmi strategici;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2002, prot. n. 1246-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nelle sedute del 17 e 24 luglio 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione, presentati nell'ambito dei programmi strategici;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2002, prot. n. 1626-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nelle sedute dell'11 settembre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione, presentati nell'ambito dei programmi strategici;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002, prot. n. 1680-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 29 ottobre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione, presentati nell'ambito dei programmi strategici;

Viste le disponibilità del FIRB;

Visto il decreto direttoriale n. 1282 del 13 settembre 2002, modificato con decreto direttoriale n. 1617 del 13 novembre 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1472/Ric. del 24 ottobre 2002;

Visti i decreti direttoriali n. 1086/Ric. del 24 luglio 2002, n. 1583/Ric. del 7 novembre 2002, n. 09/Ric. del 14 gennaio 2003, con i quali, tra i progetti presentati nell'ambito dei predetti programmi strategici e approvati nelle richiamate sedute della commissione, sono stati ammessi al finanziamento esclusivamente quelli ricompresi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

Visto il decreto ministeriale n. 1692/Ric. del 2 ottobre 2003, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2003;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto ministeriale del 2 ottobre 2003 prot. 1692-Ric., che, con riferimento all'art. 93, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) destina una quota di 60.493.707 euro, alla copertura delle proposte progettuali già valutate positivamente nell'ambito degli interventi FIRB per il 2001 e 2002 e non soddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili;

Visto che il medesimo art. 2, della predetta quota di 60.493.707 euro, destina una quota pari a 40.100.000 euro alla copertura delle proposte progettuali selezionate ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale dell'8 marzo 2001 n. 199-Ric. nell'ambito dei programmi strategici di cui ai richiamati decreti direttoriali del 2 agosto 2001, già valutate positivamente e sinora non ammesse al finanziamento in assenza delle necessarie risorse finanziarie;

Ritenuta la necessità, con specifico riferimento alle predette proposte progettuali, di procedere alla adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'ar-

ticolo unico dei predetti decreti ministeriali n. 1245-Ric. e n. 1246-Ric. del 5 settembre 2002 e n. 1680/Ric. del 21 novembre 2002, per l'assunzione dell'impegno delle risorse finanziarie necessarie nonché, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, per la definizione delle modalità di erogazione, di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del FIRB, e secondo i limiti ivi indicati.

2. L'importo di 40.095.000 euro, necessario alla copertura della spesa relativa agli interventi di cui al presente decreto, è impegnato sul cap. 8947 dello stato di previsione della spesa del MIUR per l'esercizio 2003.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, il contributo ministeriale è assegnato secondo la seguente articolazione:

30% a titolo di anticipazione all'atto della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, nei casi di cui al successivo comma 5, all'atto dell'acquisizione della ivi prevista rimodulazione;

il restante 70% in quote corrispondenti alle annualità del progetto e all'atto dell'accettazione dei rendiconti di cui al successivo art. 4 del presente decreto.

4. Il MIUR provvede all'erogazione del contributo alle singole unità di ricerca partecipanti al progetto, in relazione alle quote di rispettiva competenza ivi indicate.

5. Nei casi in cui il progetto sia stato ammesso al finanziamento per un costo inferiore a quello indicato in domanda, il Ministero, al fine di individuare la quota di contributo spettante alle singole unità di ricerca, provvede a richiedere al coordinatore una rimodulazione del piano finanziario del progetto, tale comunque da non modificarne in modo sostanziale le condizioni originarie.

Art. 2.

1. Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il Ministero provvede a richiedere ai soggetti coordinatori dei progetti apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del MIUR.

Art. 3.

1. Il coordinatore scientifico del programma cofinanziato è responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.

2. I soggetti proponenti si impegnano, in solido con tutte le unità di ricerca partecipanti, ad eseguire nei confronti del Ministero le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operatività del programma e la valutazione dei risultati attesi.

3. Il Ministero risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attività.

4. Il Ministero può autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e sempreché gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma e la possibilità di valutarne i risultati ottenuti.

5. I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MIUR qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.

Art. 4.

1. I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli già in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo le modalità e forme stabilite dalla commissione dei garanti.

2. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verrà valutata come inadeguata attuazione del programma.

3. Eventuali importi che il Ministero dovesse recuperare dai soggetti assegnatari potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare ai medesimi soggetti anche in base ad altro titolo.

4. Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione *ex post* e dei risultati di tale valutazione, resa pubblica, si potrà tenere conto per le successive assegnazioni di fondi.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO – PROGETTI AMMESSI AL FINAZIAMENTO

PROGETTI NEGOZIALI *valutati positivamente dalla Commissione nelle sedute del 3, 17 e 24 luglio, 29 ottobre 2002 e relativo contributo proposto*

Programma Strategico	**POST GENOMA**
Progetto obiettivo 1	**Fisiologia e Ingegneria cellulare**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (k€)	Finanziamento contratti Giovani Ric. e Ric. Chiara Fama (k€)	Cofinanziamento attività di ricerca (k€)	Finanziamento complessivo (k€)
1	RBNE01KJHT	**MARINO GENNARO**	**37,2**	1.321	250	750	**1.000**
2	RBNE01LNX7	**TONIOLO DANIELA**	**37,0**	1.343	200	800	**1.000**
3	RBNE015242	**CECCONI FRANCESCO**	**36,0**	793	150	450	**600**
4	RBNE01N2ZE	**ORLANDO VALERIO**	**35,6**	914	200	500	**700**
TOTALE				**4.371**	**800**	**2.500**	**3.300**

Programma Strategico	**POST GENOMA**
Progetto obiettivo 2	**Identificazione di alterazioni molecolari implicate nella e/o associate alla genesi e allo sviluppo di malattie comuni e rare**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (k€)	Finanziamento contratti Giovani Ric. e Ric. Chiara Fama (k€)	Cofinanziamento attività di ricerca (k€)	Finanziamento complessivo (k€)
1	RBNE0155LB	**BEGUINOT FRANCESCO**	**36,0**	1.100	100	700	**800**
2	RBNE014BML	**GALEOTTI TOMMASO**	**35,5**	957	100	600	**700**
3	RBNE01BNFK	**PAOLETTI RODOLFO**	**34,7**	814	100	500	**600**
4	RBNE01XHB2	**VARESIO LUIGI**	**34,7**	886	100	550	**650**
TOTALE				**3.757**	**400**	**2.350**	**2.750**

Programma Strategico	**POST GENOMA**
Progetto obiettivo 3	**Prevenzione e cura delle malattie comuni e rare: farmaci innovativi, vaccini e terapia genica**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (k€)	Finanziamento contratti Giovani Ric. e Ric. Chiara Fama (k€)	Cofinanziamento attività di ricerca (k€)	Finanziamento complessivo (k€)
1	RBNE01PPTF	**COLIZZI VITTORIO**	**36,4**	1.029	100	650	**750**
2	RBNE01MBEC	**MAIRA GIULIO**	**36,3**	1.150	150	700	**850**
TOTALE				**2.179**	**250**	**1.350**	**1.600**

Programma Strategico	**NUOVA INGEGNERIA MEDICA**
Progetto obiettivo 4	**Tecniche di monitoraggio, cura e riabilitazione remota**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (k€)	Finanziamento contratti Giovani Ric. e Ric. Chiara Fama (k€)	Cofinanziamento attività di ricerca (k€)	Finanziamento complessivo (k€)
1	RBNE01TXX8	**SANTI PIERLUIGI**	**37,0**	2.014	300	1.200	**1.500**
2	RBNE01W8WH	**RIVA GIUSEPPE**	**36,0**	1.229	300	650	**950**
3	RBNE01RSF9	**ROSSI MORI ANGELO**	**35,0**	1.989	360	1.140	**1.500**
TOTALE				**5.231**	**960**	**2.990**	**3.950**

Programma Strategico	**NEUROSCIENZE**
Progetto obiettivo 1	**Conoscenza dei meccanismi molecolari e cellulari che regolano nel Sistema Nervoso Centrale i processi biologici e psicologici durante lo sviluppo, la maturita e l'invecchiamento**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (k€)	Finanziamento contratti Giovani Ric. e Ric. Chiara Fama (k€)	Cofinanziamento attività di ricerca (k€)	Finanziamento complessivo (k€)
1	RBNE01FJ4J	**SCHIEPPATI MARCO**	**38,0**	579	150	300	**450**
2	RBNE01AZ92	**PERANI DANIELA**	**36,0**	457	100	250	**350**
TOTALE				**1.036**	**250**	**550**	**800**

Programma Strategico	**NEUROSCIENZE**
Progetto obiettivo 2	**Basi molecolari dei meccanismi patogenetici delle malattie neurologiche, neurodegenerative e psichiatriche**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (k€)	Finanziamento contratti Giovani Ric. e Ric. Chiara Fama (k€)	Cofinanziamento attività di ricerca (k€)	Finanziamento complessivo (k€)
1	RBNE012LW8	**ORLACCHIO ALDO**	**38,0**	643	100	380	**480**
2	RBNE01PASK	**SCARLATO GUGLIELMO**	**37,0**	600	100	350	**450**
3	RBNE01H3K5	**KELLER FLAVIO**	**36,0**	529	100	300	**400**
4	RBNE01RK59	**SMERALDI ENRICO**	**36,0**	529	100	300	**400**
5	RBNE017555	**FORNAI FRANCESCO**	**35,0**	457	100	250	**350**
T O T A L E				**2.757**	**500**	**1.580**	**2.080**

Programma Strategico	**NANOTECNOLOGIE, MICROTECNOLOGIE, SVILUPPO INTEGRATO DEI MATERIALI**
Progetto obiettivo 1	**Sviluppo e messa a punto di tecnologie per la sintesi e la manipolazione della materia su scala nanometrica**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (k€)	Finanziamento contratti Giovani Ric. e Ric. Chiara Fama (k€)	Cofinanziamento attività di ricerca (k€)	Finanziamento complessivo (k€)
1	RBNE017MB5	**CAMINO GIOVANNI**	**40,0**	2.957	400	1.790	**2.190**
2	RBNE01333Y	**GUERRIERI ROBERTO**	**40,0**	2.821	300	1.765	**2.065**
3	RBNE0155X7	**PARMIGIANI FULVIO**	**39,7**	2.957	400	1.790	**2.190**
4	RBNE01P4JF	**BOZIO RENATO**	**35,0**	3.479	450	2.120	**2.570**
T O T A L E				**12.214**	**1.550**	**7.465**	**9.015**

Programma Strategico	**NANOTECNOLOGIE, MICROTECNOLOGIE, SVILUPPO INTEGRATO DEI MATERIALI**
Progetto obiettivo 2	**Sviluppo e realizzazione di sistemi miniaturizzati**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (k€)	Finanziamento contratti Giovani Ric. e Ric. Chiara Fama (k€)	Cofinanziamento attività di ricerca (k€)	Finanziamento complessivo (k€)
1	RBNE01KZZM	**PAOLESSE ROBERTO**	**39,7**	1.943	300	1.150	**1.450**
2	RBNE01MBTC	**MARINO RICCARDO**	**39,0**	2.457	300	1.510	**1.810**
3	RBNE01ZB7A	**ZEN MARIO**	**38,7**	5.144	650	3.146	**3.796**
4	RBNE01BSXF	**FANTONI ROBERTA**	**38,5**	3.671	700	2.080	**2.780**
5	RBNE01Y8C3	**MERLO ALBERTO MARIA**	**38,0**	4.144	770	2.362	**3.132**
6	RBNE019TXIF	**SEVERI MAURIZIO**	**35,7**	3.766	320	2.412	**2.732**
TOTALE				**21.126**	**3.040**	**12.660**	**15.700**

Programma Strategico	**EREDITÀ E PROSPETTIVE NELLE SCIENZE UMANE**
Progetto obiettivo 1	**Storia, arte e letteratura come strumento di dialogo fra le culture mediteranee, mitteleuropee ed atlantiche**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (k€)	Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (k€)	Cofinanziamento attività di ricerca (k€)	Finanziamento complessivo (k€)
1.	RBNE01YA5C	**D'ANDRIA FRANCESCO**	**39,4**	323	80	170	**250**
2.	RBNE01RA8J	**TROMBETTI BUDRIESI ANNA LAURA**	**39,4**	304	125	125	**250**
3.	RBNE01Y5XA	**FALES FREDERICK MARIO**	**38,7**	256	70	130	**200**
4.	RBNE01SZMP	**NEGRI MARIO**	**34,0**	256	70	130	**200**
TOTALE				**1.138**	**345**	**555**	**900**

RIEPILOGO GENERALE

		A	B	A + B
Programma Strategico e Progetto Obiettivo	Costo congruo *(k€)*	Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (k€)	Finanziamento Attività di Ricerca (k€)	**CONTRIBUTO MIUR (k€)**
Post Genoma - P.O. 1	4.371	800	2.500	**3.300**
Post Genoma - P.O. 2	3.757	400	2.350	**2.750**
Post Genoma - P.O. 3	2.179	250	1.350	**1.600**
Nuova Ingegneria Medica – P.O. 4	5.231	960	2.990	**3.950**
Neuroscienze - P.O. 1	1.036	250	550	**800**
Neuroscienze - P.O. 2	2.757	500	1.580	**2.080**
Nanotecnologie, microtecnologie, sviluppo integrato dei materiali - P.O. 1	12.214	1.550	7.465	**9.015**
Nanotecnologie, microtecnologie, sviluppo integrato dei materiali - P.O. 2	21.126	3.040	12.660	**15.700**
Eredità e prospettive nelle scienze umane – P.O. 1	1.138	345	555	**900**
TOTALE	53.809	8.095	32.000	**40.095**

Totale contributi a carico MIUR *(k€)*	**40.095**

03A11594

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma nei giorni 3 e 6 ottobre 2003.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con nota prot. n. 7747 del 7 ottobre 2003 la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli dell'ufficio provinciale ACI di Roma, nei suddetti giorni.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 9 ottobre 2003

Il direttore regionale: DI IORIO

03A11543

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 9 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottbbre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Salerno n. 389933 del 1º ottobre 2003, con la quale è stato comunicato alla scrivente dell'irregolare funzionamento verificatosi dalle ore 8,30 del 29 settembre 2003 fino alle ore 15 del 30 settembre 2003, al servizio al pubblico ed attività di cassa ad esso connesse dei servizi catastali - sede di via Dei Principati n. 75, a seguito del black-out verificatosi il giorno tra il 27 e il 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, provocando un guasto all'impianto CED dell'ufficio su indicato;

Constatato che il mancato funzionamento del suddetto servizio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi al pubblico, producendo l'irregolare funziona-

mento dell'ufficio nel periodo su indicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 1036 dell'8 ottobre 2003, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale (ora direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Salerno è accertato come segue:

dalle ore 8,30 del giorno 29 settembre 2003, fino alle ore 15 del giorno 30 settembre 2003;

regione: Campania;

ufficio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Salerno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 ottobre 2003

Il direttore regionale: AGRUSTI

03A11465

DECRETO 13 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pescara per le attività connesse dei servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO

Visto il decreto legislativo 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, della direzione dell'Agenzia del territorio, per l'attivazione delle direzioni regionali, che demanda al direttore regionale, a decorrere dal 1° marzo 2003, poteri e deleghe già attribuiti ai direttori compartimentali;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Visto il nulla osta prot. n. 5362 del 4 luglio 2003 della direzione compartimentale del territorio;

Vista l'autorizzazione della corte d'appello di L'Aquila del 9 settembre 2003, ai sensi dell'art. 2681 del codice civile;

Viste le note numeri 135516 del 24 settembre 2003 e 135609 del 26 settembre 2003, con cui l'ufficio provinciale di Pescara ha comunicato la riapertura degli sportelli catastali ed ipotecari, rispettivamente, dal 25 settembre e dal 29 settembre 2003;

Accertato che il mancato funzionamento è da attribuirsi al trasferimento di detti uffici presso la nuova sede, sita in piazza Italia n. 1 - Pescara, e che la conseguente interruzione è da considerarsi evento eccezionale non imputabile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 480 del 10 ottobre 2003, ha espresso parere farevole all'emissione del presente provvedimento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pescara, per le attività connesse dei servizi catastali, per i giorni 22-23-24 settembre 2003, nonché dei servizi di pubblicità immobiliare, per i giorni 22-23-24-25-26-27-28 settembre 2003, per le motivazioni suddette.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 13 ottobre 2003

Il direttore regionale: BALASSONE

03A11529

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 16 ottobre 2003.

Adozione di misure urgenti in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero. (Deliberazione n. 117/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 ottobre 2003;

Premesso che con deliberazione 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha riconosciuto diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la deliberazione dell'Autorità n. 151/02;

la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2002, n. 175/02, recante proroga dei termini per gli adempimenti del Gestore della rete di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2002;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 230/02, recante integrazione delle disposizioni in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 230/02);

proroga dei termini per gli adempimenti del Gestore della rete di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2002;

la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2003, n. 52/03, recante proroga del termine di cui all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorità n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003 (di seguito: deliberazione n. 52/03);

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 86/03, recante proroga del termine di cui all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorità n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 3 settembre 2003 (di seguito: deliberazione n. 86/03);

la delibera dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 112/03, recante avvio di istruttoria conoscitiva sulle cause e sulla dinamica dell'interruzione totale del servizio elettrico verificatasi sul territorio nazionale il giorno 28 settembre 2003 e per l'individuazione di eventuali responsabilità connesse e di possibili misure a garanzia degli interessi di utenti e consumatori (di seguito: delibera n. 112/03);

Visti:

l'avviso avente ad oggetto la richiesta di manifestazione di interesse in merito all'assegnazione degli interventi di sviluppo diretto sulle linee di interconnessione con l'estero cui associare diritti di accesso a titolo prioritario ai sensi della deliberazione n. 151/02, come modificata e integrata dalla deliberazione n. 230/02 (di seguito: l'avviso), pubblicato nel sito Internet della società Gestore della rete nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) in data 10 febbraio 2003;

la lettera di invito in data 30 giugno 2003 del Gestore della rete a presentare la domanda di assegnazione degli interventi di sviluppo diretto sulle linee di interconnessione con l'estero ai sensi della deliberazione n. 151/02, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 230/02 (di seguito: la lettera tipo di invito), pubblicata sul sito Internet del Gestore della rete;

Considerato che:

l'art. 4, comma 1, dell'avviso, prevede che i soggetti interessati all'assegnazione degli interventi di sviluppo diretto facciano pervenire al Gestore della rete, entro le ore dodici del giorno 2 maggio 2003, le proprie manifestazioni di interesse;

per effetto della deliberazione n. 52/03, il termine di cui al precedente alinea è scaduto il giorno 9 giugno 2003;

l'art. 5 dell'avviso prevede che il Gestore della rete comunichi l'esito dell'esame delle manifestazioni d'interesse entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle stesse;

la medesima disposizione prevede che, in caso di ammissione, nella comunicazione di cui al precedente alinea il Gestore della rete richieda ai soggetti ammessi la presentazione delle domande di assegnazione contenenti le informazioni di cui all'art. 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della deliberazione n. 151/02 e il corrispettivo di cui all'art. 4, comma 8, della medesima deliberazione, e dia indicazione delle modalità di espletamento della procedura di assegnazione e ad indicare le condizioni tecniche, contrattuali e le garanzie finanziarie relative all'intervento di sviluppo diretto;

per effetto della deliberazione n. 86/03, il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'assegnazione è scaduto alle ore dodici del giorno 15 ottobre 2003;

Considerato che:

il punto 2.2, lettere *g)*, *h)*, *i)*, *j)*, *k)*, *l)* ed *m)*, della lettera tipo di invito prevedono che alla domanda di assegnazione debbano essere allegate:

i) una dichiarazione di consenso e/o di impegno da parte del proprietario del sito di connessione estero alla realizzazione delle opere di connessione dell'intervento di sviluppo diretto che dovranno essere in servizio contestualmente allo stesso;

ii) una dichiarazione di consenso e/o di impegno da parte del proprietario della rete estera alla realizzazione sulla propria rete di ogni altra opera correlata all'intervento di sviluppo diretto, qualora il richiedente ne abbia fatta esplicita indicazione nella domanda. Tali opere correlate dovranno essere in servizio contestualmente all'intervento di sviluppo;

iii) una dichiarazione, da parte del gestore della rete estera, dei parametri elettrici (...) e delle date di entrata in servizio di ogni intervento di sviluppo della rete estera, direttamente correlate all'intervento di sviluppo diretto, così come dichiarato dal proponente;

iv) qualora l'intervento di sviluppo diretto utilizzi dispositivi per il controllo dei flussi di potenza (....) e il dispositivo per il controllo di tali flussi venga installato in un sito di connessione esterno alla rete italiana, una dichiarazione da parte del gestore di rete estero di impegno a programmare l'esercizio di tali dispositivi in accordo agli scambi programmati definiti tra i gestori di rete e alle necessità derivanti da un loro utilizzo nella gestione in tempo reale della rete elettrica interconnessa;

v) una dichiarazione di consenso da parte del gestore di rete estero di accettazione incondizionata delle riduzioni delle capacità di trasporto sulla propria frontiera (...), derivante dai periodi di fuori servizio degli elementi di rete;

vi) qualora l'intervento di sviluppo diretto abbia siti di connessione alla rete estera i cui livelli di tensione risultino inferiori a 220 kV, un relazione tecnica fornita dal gestore di rete estero dalla quale risulti la struttura topologica e le caratteristiche elettriche della porzione di rete locale — con tensione inferiore a 220 kV — necessaria ai fini della corretta simulazione del comportamento statico del sistema elettrico. Tali informazioni devono riguardare la rappresentazione degli elementi di rete così come effettuata nell'ambito dei calcoli UCTE, utilizzandone i relativi formati;

vii) una dichiarazione del gestore di rete estero che l'entrata in servizio dell'intervento di sviluppo diretto, così come descritto dalle caratteristiche elettriche dichiarate dal richiedente, non pregiudicano l'esercizio in sicurezza N e N-1 della rete di propria competenza;

il punto 5, lettera *c)*, della lettera tipo d'invito prevede che il Gestore della rete respinga le domande di assegnazione incomplete quando manchi anche uno solo dei documenti di cui al punto 2 della lettera tipo d'invito, tra i quali le dichiarazioni citate al precedente alinea;

Considerato che:

con lettera in data 19 settembre 2003, prot. n. 12013 PD/cl (prot. Autorità n. 25570 del 22 settembre 2003), la società AGSM Verona S.p.a. ha segnalato all'Autorità che alcuni gestori di rete esteri, segnatamente il Gestore di rete francese RTE e i Gestori di rete austriaci APG e TIRAG, non sono disponibili a rilasciare le dichiarazioni previste al punto 2.2, lettere *g), h), i), j), k), l)* ed *m)*, della lettera tipo di invito;

non sono stati segnalati problemi simili per quanto riguarda i gestori delle reti della Svizzera e della Slovenia;

quanto descritto nel primo alinea comporterebbe l'esclusione dalla procedura di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, di cui alla deliberazione n. 151/02, delle domande di assegnazione relative ad interventi di sviluppo diretto sulle frontiere elettriche con la Francia e con l'Austria, e indurrebbe vincoli nello sviluppo della rete di interconnessione dell'Italia con l'estero e discriminazioni, con possibili ripercussioni sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché diversità di trattamento per i soggetti interessati alla realizzazione di interventi di sviluppo diretto sulle frontiere elettriche con la Francia e con l'Austria;

l'ipotesi della presunta inammissibilità delle domande di assegnazione non corredate dei documenti recanti le dichiarazioni di cui al punto 2.2, lettere *g), h), i), j), k), l)* ed *m)*, della lettera tipo di invito, non ha permesso la valutazione delle rispettive richieste, e indotto il Gestore della rete ad accogliere le domande di assegnazione relative ad interventi di sviluppo diretto sprovviste delle citate dichiarazioni, pur essendo tali interventi coerenti con le esigenze di sviluppo dell'interconnessione con l'estero e con l'esigenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

l'esigenza di garantire la sicurezza appare ulteriormente rafforzata in considerazione dell'interruzione totale del servizio elettrico verificatasi su quasi tutto il territorio nazionale il giorno 28 settembre 2003, e che su tale interruzione del servizio l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva con la delibera n. 112/03;

Ritenuto opportuno:

consentire al Gestore della rete, in coerenza con le finalità della deliberazione n. 151/02, di assegnare il diritto di accesso prioritario ad interventi di sviluppo diretto coerenti con le esigenze di sviluppo della rete di interconnessione con l'estero e con l'esigenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, prevedere che i documenti recanti le dichiarazioni di cui al punto 2.2, lettere *g), h), i), j), k), l)* ed *m)* della lettera tipo di invito, possano essere prodotti entro il termine in cui il medesimo Gestore della rete perviene all'esito dell'assegnazione del diritto di accesso a titolo prioritario;

consentire la partecipazione alla procedura dei soggetti sprovvisti dei documenti recanti le dichiarazioni di cui al precedente alinea, prevedendo che il Gestore della rete fissi un termine per la presentazione delle domande di assegnazione degli interventi di sviluppo diretto, da stabilire non oltre il 20 novembre 2003;

Delibera:

Di prevedere che le dichiarazioni di cui al punto 2.2, lettere *g), h), i), j), k), l)* ed *m)*, della «Lettera di invito a presentare la domanda di assegnazione degli interventi di sviluppo diretto sulle linee di interconnessione con l'estero ai sensi della deliberazione n. 151/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 230/02», pubblicata nel sito Internet della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. in data 30 giugno 2003 (di seguito: lettera di invito), possano essere prodotti entro il termine in cui il Gestore della rete perviene all'esito dell'assegnazione del diritto di accesso a titolo prioritario di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002.

Di prevedere che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. riformuli entro il 31 ottobre 2003 la lettera di invito in conformità alle disposizioni del presente provvedimento e fissi un nuovo termine, comunque anteriore al 20 novembre 2003, per la presentazione delle domande di assegnazione degli interventi di sviluppo diretto da parte degli stessi soggetti già destinatari della lettera di invito.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 16 ottobre 2003

Il presidente: RANCI

03A11598-*bis*

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 15 ottobre 2003, n. **946392.**

Bando per le incentivazioni a favore della formazione e valorizzazione degli stilisti, art. 59, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

Alle imprese interessate
Ai consorzi di impresa
Alle associazioni imprenditoriali

L'art. 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede la concessione di contributi (nei limiti degli aiuti «*de minimis*»), allo scopo di promuovere lo sviluppo della formazione e della valorizzazione degli stilisti, con riferimento alle filiere produttive del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.

Per l'attuazione di tale aiuto viene emanata la presente circolare con la quale vengono precisati termini e modalità di presentazione delle domande di concessione e di erogazione delle agevolazioni, le spese ammissibili, i contributi, i punteggi e le modalità per la formazione delle graduatorie distintamente per la formazione e valorizzazione degli stilisti.

Sono parte sostanziale ed integrante della presente circolare le disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti «*de minimis*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 10 del 13 gennaio 2001 e disponibile sul sito Internet del Ministero (www.minindustria.it).

1. Presentazione delle domande - soggetti beneficiari.

1.1. I contributi sono finalizzati alla realizzazione di progetti consortili promossi da enti pubblici, da soggetti privati, anche sotto forma di associazioni, intesi a migliorare i processi di apprendimento attraverso la formazione di giovani stilisti, ovvero a realizzare un programma di manifestazioni mediante sfilate, mostre e convegni per la valorizzazione di giovani stilisti che si propongono al settore produttivo o agli operatori nazionali e internazionali dei comparti del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature.

1.2. L'istanza per l'ottenimento dei contributi relativa al progetto consortile deve essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1 e 2 ed inoltrata alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive da parte del soggetto privato o dall'ente pubblico, che a riguardo si definisce promotore e/o organizzatore.

1.3. Le domande dovranno essere presentate all'ufficio E2 della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, che in seguito sarà chiamato ufficio, entro il termine di novanta giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando. Quale data di presentazione varrà quella apposta dall'ufficio in sede di ricezione della domanda.

1.4. La mancanza di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, il mancato rispetto dei termini e delle modalità di compilazione delle domande comporterà la non inclusione nella graduatoria di merito.

1.5. Il soggetto promotore, oltre ai compiti previsti dal precedente punto 1.2, è incaricato di seguire le successive fasi di procedura e di mantenere i rapporti con l'ufficio del Ministero.

1.6. Sono eleggibili per gli aiuti su presentazione di domanda, secondo lo schema di cui all'allegato 3, sottoscritta con valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i soggetti iscritti nel registro delle imprese, che esercitano attività corrispondenti ai codici previsti dalla vigente classificazione ISTAT per il settore del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, o in settori che risultino ad essi collegati nonché l'ente pubblico, l'associazione d'imprese o il soggetto che organizza, promuove e sostiene le spese per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1.1.

1.7. Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese che, alla data di sottoscrizione della domanda, sono in stato di liquidazione volontaria ovvero sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata.

1.8. Alle domande deve essere allegata una relazione sugli aspetti fondamentali del progetto con particolare riferimento alle modalità di cui al successivo punto 5.2 e sugli obiettivi da raggiungere. Tale relazione deve riportare una dettagliata descrizione dei costi previsti per la realizzazione del progetto ponendo in risalto, nel caso di progetto riguardante la valorizzazione degli stilisti, l'impiego di nuovi materiali o di nuove lavorazioni, nonché la creatività e la nuova immagine del prodotto.

2. SPESE AMMISSIBILI.

2.1. Le spese riconosciute ammissibili alle agevolazioni sono quelle effettuate successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare con eccezione delle sole spese di progettazione che possono essere anteriori di quattro mesi.

2.2. Ai fini della concessione e liquidazione dei contributi previsti dall'art. 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e tenuto conto della normativa vigente, si devono tenere distinti i progetti relativi a corsi di formazione da quelli riguardanti la valorizzazione degli stilisti mediante la loro partecipazione ad esposizione.

2.3. Partecipazione a corsi di formazione. I contributi alle spese sono concessi ed erogati per i valori massimi qui di seguito indicati per voci di costo:

€ 62.000,00 nel limite dell'80 per cento del costo per l'iscrizione e la partecipazione al corso degli allievi stilisti;

€ 36.000,00 nel limite del 30 per cento dei costi sostenuti dall'impresa durante il corso per il personale dipendente che vi partecipa;

€ 2.000,00 nel limite dell'80 per cento della spesa per la progettazione del corso di formazione.

2.4. Partecipazione a manifestazioni espositive. I contributi sono concessi sulla base della normativa vigente:

a) nel limite di 100.000,00 euro all'ente pubblico, al soggetto privato anche sotto forma di associazione che promuovono e organizzano la manifestazione o la sfilata, contributo da determinare quale 60 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico. Le spese possono riguardare: l'organizzazione di convegni e di tavole rotonde, l'affitto di locali, l'affitto o la quota d'uso per l'utilizzo di beni e di apparecchiature tecnologiche, gli allestimenti e le commesse di lavoro; nonché, nel limite del 20 per cento le spese relative all'editoria e la stampa, ai servizi di progettazione, di regia e di consulenza; nonché, nel limite del 15 per cento le spese sostenute per pubblicità, per ospitalità e per spese varie;

b) nel limite massimo di 60.000,00 euro alle imprese o stilisti che partecipano alla manifestazione della sfilata nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti per l'impiego di modelle, per i marchi di filiera, per le materie prime e semi-lavorati impiegati nella realizzazione dei modelli, per le spese del personale dipendente utilizzato per la produzione dei modelli, nonché per le spese che in quota parte l'organizzatore o il promotore fattura allo stilista comprese le spese per l'editoria, la stampa, la regia, la pubblicità, l'ospitalità e le consulenze.

2.5. I contributi sono erogati a fronte di spese fatturate al netto di IVA; non sono ammessi pagamenti per contanti.

2.6. I contributi ai sensi del presente bando sono revocati qualora i soggetti beneficiari dell'agevolazione usufruiscano, per la medesima iniziativa, di qualsiasi altra agevolazione pubblica. I soggetti hanno l'obbligo di indicare nella domanda l'importo di ulteriori agevolazioni ottenute nel precedente triennio ai fini del calcolo sul «*de minimis*».

3. GRADUATORIA.

3.1. L'ufficio effettua le verifiche di compatibilità con la normativa applicabile, determina il punteggio da attribuire a ciascun progetto e l'importo delle spese agevolabili.

3.2. Nel termine massimo di sessanta giorni dalla chiusura del bando, l'ufficio conclude le valutazioni di cui al comma precedente.

4. ENTITÀ DELLE AGEVOLAZIONI.

4.1. L'ammontare dei contributi, contenuto nei limiti della regola del «*de minimis*», è calcolato con riferimento ai costi ammissibili per il progetto di formazione o valorizzazione degli stilisti.

5. CONCESSIONE.

5.1. I progetti presentati, distintamente per i corsi di formazione o per la valorizzazione degli stilisti, vengono posti in una graduatoria progressiva e decrescente secondo il punteggio ottenuto dalla sommatoria dei punti individuati per ciascun progetto con le modalità di cui al successivo punto 5.2. Ai progetti in graduatoria vengono concessi, fino al limite delle risorse disponibili, individuate dal successivo punto 7.3, i contributi sulla base delle spese agevolabili riportate nella domanda di prenotazione delle risorse con le modalità di cui al precedente art. 2.

5.2. I punteggi e le modalità vengono qui di seguito indicati distintamente per:

FORMAZIONE DEGLI STILISTI

1) Dimensione delle imprese	- Piccole e/o Medie - Grandi	- Un punto per ciascuna - Nessun punto
2) Iscritti al corso:	- Dipendenti - Dipendenti con contratto di formazione - Soggetti in via di assunzione	- punti 3 - punti 2 - punti 1
3) Mercati delle imprese: (Fatturato medio ultimi 3 anni)	- Estero uguale o > 30% - Italia uguale o < 70% - Estero tra 21 e 30% - Italia tra 79 e 70% - Estero tra 1 e 20% - Italia tra 99 e 80% - Estero 0 - Italia 100%	- punti 9 - punti 6 - punti 3 - punti 1

VALORIZZAZIONE DEGLI STILISTI

1) Tipologia:	- Nazionale e internazionale - Regionale - Locale	- punti 5 - punti 3 - punti 1
2) Convegni organizzati:	Si No	- punti 5 - punti 0
3) Realizzazione marchi di fabbrica:	Si No	- punti 5 - punti 0
4) Numero imprese partecipanti alla manifestazione:	- più di 5 - meno di 5	- punti 3 - punti 1
5) Dimensione delle imprese:	- piccole e/o medie più di 5 - piccole e/o medie fino a 5 - grandi	- punti 4 - punti 2 - punti 0
6) Prodotti di differente classificazione ISTAT: (Accessori)		Due punti per ciascun prodotto
7) Sponsor:	- più di 5 - da 2 a 5 - meno di 2	- punti 7 - punti 3 - punti 0
8) Comune in cui si effettua la manifestazione:	- abitanti da 500.000 e oltre - abitanti da 100.000 a 499.999 - abitanti fino a 99.999	- punti 5 - punti 3 - punti 1

5.3. Il contributo viene determinato sulla base dei costi agevolabili riconosciuti dal Ministero per il conseguimento degli obiettivi di formazione e/o di valorizzazione degli stilisti. Una volta accolte le posizioni meglio collocate in graduatoria, nel caso in cui le risorse residue per la concessione dei contributi non risultino sufficienti, queste verranno assegnate al primo progetto in graduatoria privo di copertura finanziaria; qualora in tale posizione della graduatoria si collochino due o più progetti si procede alla distribuzione delle risorse residue in misura proporzionale ai costi agevolabili dei progetti.

6. Realizzazione degli investimenti e concessione del contributo.

6.1. Entro dodici mesi, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, i progetti devono essere realizzati e le spese sostenute pagate a saldo. Entro il medesimo termine, i soggetti beneficiari dell'agevolazione devono aver provveduto all'integrale pagamento dei costi di loro pertinenza su fatture emesse dal soggetto promotore.

6.2. Previa istruttoria intesa ad accertare la sussistenza della documentazione comprovante la realizzazione del progetto, ovvero costi sostenuti e relativi pagamenti, l'ufficio dispone la liquidazione del contributo.

6.3. Su domanda del soggetto beneficiario dell'agevolazione il contributo può essere erogato a fronte di quattro stati di avanzamento lavori in misura pari al 25 per cento dell'agevolazione concessa a partire dalla data in cui l'impresa abbia sostenuto il 25 per cento dei costi agevolabili del progetto.

7. Ispezioni e revoche.

7.1. L'ufficio, successivamente alla liquidazione del contributo, effettua ispezioni a campione per i soggetti agevolati per verificare la corrispondenza delle attività dichiarate e la documentazione di spesa presentata per la liquidazione dei contributi. A tal fine, i beneficiari si obbligano a mantenere e mettere a disposizione del Ministero delle attività produttive la documentazione di supporto delle spese effettuate e i relativi pagamenti, per un periodo non inferiore a due anni dalla data termine del progetto.

7.2. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

7.3. Le risorse finanziarie per la concessione dei contributi sono ripartite: il 20 per cento per i progetti di formazione e l'80 per cento per i progetti di valorizzazione degli stilisti. Qualora nel bando relativo si verifichino economie per mancanza di imprese a cui concedere i contributi, le risorse — prima di affluire ad un bando successivo per i medesimi obiettivi — possono essere utilizzate per la concessione di contributi alle imprese del bando emanato alla stessa data che, per mancanza di fondi, non hanno ottenuto le agevolazioni oppure hanno ottenuto le agevolazioni inferiori a quelle dovute.

7.4. La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà disponibile anche attraverso il sito Internet www.minindustria.it

Roma, 15 ottobre 2003

Il Ministro: Marzano

ALLEGATO 1

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Agevolazioni per la formazione e la valorizzazione degli stilisti - art. 59 legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

MODULO DI DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE
(*da compilare in duplice copia*)

Spett.le Ministero delle Attività Produttive
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
UFFICIO E2
Via del Giorgione n. 2b
00147 ROMA

Bollo[1]

Ai fini della prenotazione delle risorse per l'accesso alle agevolazioni: [2]

☐ per la formazione degli stilisti

☐ per la valorizzazione degli stilisti

il sottoscritto[3]

……………………………………………………………………………………
(Cognome) (Nome)

nella qualità di …………………………… ☐ del "soggetto promotore"
(legale rappresentante o procuratore speciale)

di seguito indicato a:

DICHIARA

A) DATI: ☐ **SUL SOGGETTO PROMOTORE**
(*Barrare il caso che ricorre*)

eventuale N. di iscrizione registro imprese Sigla provincia

A1) – Denominazione ……………………………………………………………………………

A2) – Forma giuridica ……………………………………………………………………………

A3) – Sede legale

Comune ………………………………………… Prov ………… CAP …………………
Via e n. civico ……………………………………………………………………………

A4) – P. IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Cod.Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

A5) Legale Rappresentante del soggetto di cui al punto A1)

Telefono …………………… Telex ……………………… Telefax …………… E-mail ………………

A6) - Località in cui viene effettuata la formazione o la valorizzazione degli stilisti:

Comune ………………………………………… Prov ………… CAP ……………
Via e n. civico ……………………………………………………………………………

[1] Il bollo non va applicato in caso di Ente Pubblico.
[2] Barrare un solo riquadro delle attività formazione o valorizzazione degli stilisti.
[3] Nel caso di Ente Pubblico compilare solo A1, A4 e A5 di questa pagina.

B2) COSTI DEL PROGETTO [1]

a) per la formazione degli stilisti Euro …………………

b) per la valorizzazione degli stilisti Euro …………………

B3) 1. Tempi per la realizzazione del progetto: N. Mesi ………

2. Data d'inizio del progetto: ……….. …………..
(mese) (anno)

Timbro e Firma

………………………………………

Il sottoscritto DICHIARA inoltre [2]:

- di conoscere tutta la normativa applicabile e di riconoscere che i costi indicati per le agevolazioni godono di tutti i requisiti fissati per l'accesso agli interventi;
- di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per i medesimi costi;
- di essere a conoscenza del fatto che i costi di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali e locali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche.

Il sottoscritto DICHIARA infine [2]:

C1) che, in riferimento ai costi oggetto della dichiarazione-domanda:
- i beni ed i servizi esposti per le agevolazioni sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile;
- i beni sono di nuova fabbricazione e dichiarati al prezzo di mercato e di listino;
- per quanto riguarda le acquisizioni immateriali, i contratti contengono o conterranno dettagliati riferimenti per l'individuazione della natura e delle finalità delle prestazioni e che, successivamente alla effettuazione del progetto sarà possibile, a pena di revoca, ricostruire e comprovare quantitativamente e qualitativamente le prestazioni che ne determinano l'accesso agli interventi;
- i macchinari e gli impianti sono conformi alle norme vigenti in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
- i beni e servizi sono finalizzati e funzionali all'attività dichiarata al punto B1);
- i beni e servizi possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati ed in relazione alle attività previste dalla legge;

C2) che i beni e servizi non sono stati consegnati, ovvero completati o parzialmente realizzati, a qualsiasi titolo, anteriormente alla data di pubblicazione del bando sulla GURI, con la sola eccezione delle spese per la progettazione che non possono essere anteriori a quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

C3) che i costi dei beni oggetto della dichiarazione-domanda sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori; di essere inoltre a conoscenza che non è ammesso a riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta;

C4) di essere a conoscenza che non sono ammessi pagamenti regolati per contanti;

C5) che il soggetto rappresentato è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

C6) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le condizioni, limitazioni e divieti comunitari, in particolare relativamente alla regola del "de minimis", e che il suddetto progetto e le attività esercitate dalle imprese interessate presentano i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibili con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi;

C7) di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

C8) di essere a conoscenza che in caso di revoca totale o parziale delle agevolazioni e per il conseguente recupero delle agevolazioni non dovute si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Data …………………
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione)

Timbro e Firma

………………………………………

[1] La descrizione analitica delle spese deve essere fornita nella relazione allegata alla presente dichiarazione-domanda. Per la domanda B2 deve essere completata una sola voce di costo la a) oppure la b) a seconda che il progetto riguardi la formazione oppure la valorizzazione degli stilisti.
[2] Le dichiarazioni vanno firmate nel caso di soggetto promotore diverso dall'Ente Pubblico.

Schemi aggiuntivi allegati alla presente dichiarazione-domanda	**Numero pagine**
Allegato 2 - Elenco imprese.	
Allegato 3 - Schede soggetto	
Relazione sul progetto	
a) Totale pagine aggiuntive	

Spazio per l'autentica della firma [1]
(articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

……

identificato mediante ………………………………………………………, previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
L'incaricato - Il Notaio: Cognome e Nome ……………………………………………………………………………

Luogo e data dell'identificazione: ………………………………………………

Timbro e Firma

………………………………………

[1] Vale nel caso di soggetto diverso dall'Ente Pubblico. Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto al ricevimento dell'istanza e delle dichiarazioni ovvero sottoscritte e presentate, anche via fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

- Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 si informa che:

- i dati resi con la presente dichiarazione sono raccolti al fine di essere trattati anche con sistemi informatici per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;
- tali dati debbono essere obbligatoriamente resi pena l'interruzione del procedimento amministrativo;
- l'interessato ha il diritto di chiedere la modifica o l'aggiornamento dei dati forniti nonché la cancellazione di essi;
- il titolare dei dati è il Ministero delle attività produttive, sede di via Molise, 2, Roma.

ALLEGATO 2

pagina n. .... di complessive ......

Alla dichiarazione-domanda del soggetto promotore ……………………………………………

Timbro e Firma

……………………………………

Bollo [1]

Agevolazioni - art. 59 legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

ELENCO: IMPRESE O ASSOCIAZIONE DI IMPRESE CHE PARTECIPANO ALLE SPESE E CHE RICHIEDONO LE AGEVOLAZIONI [2]

N. Progr.	Denominazione e forma giuridica	Codice ISTAT Attività	Codice Fiscale e Partita IVA	Sede legale - Comune e indirizzo	Totale Costo 3
1	……………………………… ……………………………… ……………………………	…………	……………………… ………………………	……………………… ……………………… ………………	………………………
2	……………………………… ……………………………… ……………………………	…………	……………………… ………………………	……………………… ……………………… ………………	
3	……………………………… ……………………………… ……………………………	…………	……………………… ………………………	……………………… ……………………… ………………	
4	*(proseguire)*				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				TOTALE PROGETTO[4]	

(proseguire l'elencazione utilizzando anche schemi aggiuntivi, progressivamente numerati)

1 Il bollo non va applicato nel caso di Ente Pubblico.

2 Il presente prospetto esemplificativo deve essere compilato in ciascun rigo per ciascuna delle imprese nonché associazioni di imprese e o Ente Pubblico che partecipano alla spesa per la realizzazione del progetto e richiedenti le agevolazioni. Al completamento della pagina formato UNI A4, occorre proseguire con analogo modello, con numerazione ulteriormente progressiva. Si ricorda che l'imposta di bollo è dovuta ogni quattro facciate compilate.

3 Costo questo a carico di ciascun soggetto che partecipa alla realizzazione del progetto.

4 Il totale deve coincidere con l'importo indicato nella precedente domanda B2 sul costo del progetto.

ALLEGATO 3

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Agevolazioni per la formazione e valorizzazione degli stilisti - art. 59 legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

SCHEDA IMPRESA ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE-DOMANDA DEL SOGGETTO PROMOTORE AI FINI DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE

(*da compilare in duplice copia*)

Bollo [1]

Ai fini della prenotazione delle risorse per l'accesso alle agevolazioni: [2]

☐ per la formazione degli stilisti

☐ per la valorizzazione degli stilisti

il sottoscritto [3] ………………………………………………………………………………………………
(Cognome) (Nome)

nella qualità di…………………………………… della sottoindicata impresa, relativamente alla dichiarazione domanda presentata dal "soggetto promotore" ……………………………………………………………………

D I C H I A R A

A) DATI SUL SOGGETTO …………………… N. di iscrizione registro imprese ………… Sigla provincia

A1) Denominazione ……………………………………………………………………………………

A2) – Forma giuridica ……………………………………………………………………………………

A3) – Sede legale

Comune ……………………………………………… Prov ………… CAP ………………………………

Via e n. civico ……………………………………………………………………………………………

A4) P. IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Cod.Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

A5) …………………………… Referente ……………………… Normativa……………………………………

Telefono …………………… Telex ……………………… Telefax ……………… E-mail ……………………

[1] Il bollo non va applicato nel caso di Ente Pubblico.

[2] Barrare un solo riquadro delle attività formazione o valorizzazione degli stilisti.

[3] Tale scheda deve essere compilata da ciascun soggetto o associazione di impresa o Ente Pubblico che per il conseguimento degli obiettivi della normativa sostengono un costo per il quale con la presente domanda chiedono la concessione del contributo. NON APPORTARE CANCELLAZIONI, ABRASIONI O MODIFICHE DI ALCUN TIPO AL TESTO. In caso contrario, la domanda non sarà considerata valida. Nel caso di Ente Pubblico compilare solo A1, A4 e A5 di questa pagina.

A6) – Attività svolta dal soggetto:

(descrizione sintetica delle attività)

……
……
……
……
……
……
……

A7) Codice dell'attività:[1]

codice ISTAT

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

B1) – Descrizione sintetica del ruolo del soggetto richiedente l'agevolazione che partecipa alla realizzazione del progetto e dei risultati attesi:

……
……
……
……
……
……
……

B2) – Costo del progetto: [2]……………………………………………………………

a) per la formazione degli stilisti: euro ………………………………

b) per la valorizzazione degli stilisti. euro ………………………………

B3) – Altre agevolazioni eventualmente richieste, con particolare riferimento a normative "de minimis", per le quali è d'obbligo il rispetto dell'importo massimo delle agevolazioni nel triennio:

Legge o normativa	Ente gestore	Data della concessione	Importo delle agevolazioni
		Totale	

[1] Indicare la classificazione 1991, salvo nuova classificazione ISTAT risultante dall'iscrizione presso la CCIAA.

[2] Deve completata esclusivamente la voce a) ovvero la voce b) e l'importo deve coincidere con quello indicato per lo stesso soggetto nell'ultima colonna dell'allegato 2 firmata dal soggetto promotore.

Il sottoscritto dichiara altresì [1]:

- di conoscere tutta la normativa applicabile e di riconoscere che la richiesta delle agevolazioni è in relazione alla sussistenza di tutti i requisiti fissati per l'accesso agli interventi;
- di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per i medesimi costi;
- di essere a conoscenza del fatto che i costi di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche.

Il sottoscritto, dichiara infine [2]:

C1) che, in riferimento ai costi oggetto della dichiarazione-domanda:
- i beni ed i servizi esposti per le agevolazioni sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile;
- i beni sono di nuova fabbricazione e dichiarati al prezzo di mercato e di listino;
- per quanto riguarda le acquisizioni immateriali, i contratti contengono o conterranno dettagliati riferimenti per l'individuazione della natura e delle finalità delle prestazioni e che, successivamente alla effettuazione del progetto sarà possibile, a pena di revoca, ricostruire e comprovare quantitativamente e qualitativamente le prestazioni che ne determinano l'accesso agli interventi;
- i macchinari e gli impianti sono conformi alle norme vigenti in tema di prevenzione agli infortuni ed igiene del lavoro;
- i beni e servizi sono finalizzati e funzionali all'attività dichiarata al punto B1);
- i beni e servizi possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati ed in relazione alle attività previste dalla legge;

C2) che i beni e servizi non sono stati consegnati, ovvero completati o parzialmente realizzati, a qualsiasi titolo, anteriormente alla data di pubblicazione del bando sulla GURI con la sola eccezione delle spese per la progettazione che non possono essere anteriori a quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

C3) che i costi dei beni oggetto della dichiarazione-domanda sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori; di essere inoltre a conoscenza che non è ammesso a riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta;

C4) di essere a conoscenza che non sono ammessi pagamenti regolati per contanti;

C5) che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

C6) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le condizioni, limitazioni e divieti comunitari, in particolare relativamente alla regola del "de minimis", e che il suddetto progetto e le attività esercitate dalle imprese interessate presentano i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibili con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi;

C7) di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità;

C8) di essere a conoscenza che in caso di revoca totale o parziale delle agevolazioni e per il conseguente recupero delle agevolazioni non dovute si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Data ……………….
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione)

Timbro e Firma

……………………………………

Spazio per l'autentica della firma [2]
(articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

………

identificato mediante ……………………………………………………., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
L'incaricato Il Notaio: Cognome e Nome ………………………………………………………………………………

Luogo e data dell'identificazione: ……………………………………………

Timbro e Firma

……………………………………….

[1] Le dichiarazioni vanno firmate nel caso di soggetti richiedenti l'agevolazione diversi dall'Ente Pubblico.
[2] Vale nel caso di soggetto diverso dall'Ente Pubblico. Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto al ricevimento dell'istanza e delle dichiarazioni ovvero sottoscritte e presentate, anche via fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

- Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 si informa che:
  - i dati resi con la presente dichiarazione sono raccolti al fine di essere trattati anche con sistemi informatici per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;
  - tali dati debbono essere obbligatoriamente resi pena l'interruzione del procedimento amministrativo;
  - l'interessato ha il diritto di chiedere la modifica o l'aggiornamento dei dati forniti nonché la cancellazione di essi;
  - il titolare dei dati è il Ministero delle attività produttive, sede di via Molise, 2, Roma.

03A11634

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Iniziative per favorire la realizzazione dei sistemi di protocollo informatico e gestione flussi documentali

Il centro tecnico, istituito con legge n. 127/1997 e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 24, comma 6, della legge n. 340/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 secondo il quale «le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1º gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi» e sulla base degli indirizzi del Ministro per l'innovazione e le tecnologie contenuti nella direttiva del 9 dicembre 2002 sulla trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali, ha avviato una serie di iniziative destinate alle pubbliche amministrazioni per facilitare l'adeguamento alle richiamate normative.

In via facoltativa ciascuna pubblica amministrazione potrà acquisire servizi di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, servizi accessori in tema di riorganizzazione e servizi di formazione da uno o più fornitori individuati dal centro tecnico attraverso l'esperimento di procedure concorsuali, una o più in funzione delle amministrazioni che manifesteranno interesse all'iniziativa.

L'erogazione del servizio di protocollo informatico è prevista in modalità ASP (Application Services Provider). Tale modalità non richiede la realizzazione di un impianto hardware e software presso l'amministrazione ma utilizza, attraverso collegamenti telematici, gli impianti predisposti dall'ASP; sono previsti elevati livelli di servizio relativamente alle prestazioni e alla sicurezza.

Tale modalità, inoltre, permette all'amministrazione di pianificare in modo graduale l'attivazione delle singole unità organizzative minimizzando i tempi di avvio dell'intero sistema.

L'amministrazione potrà acquisire i suddetti servizi attraverso la sottoscrizione, direttamente con il fornitore, di ordinativi di fornitura. I costi a carico dell'amministrazione saranno calcolati sulla base dei consumi effettuati.

Il centro tecnico nella fase iniziale, vista l'urgenza di rispettare i tempi previsti dalla normativa, ha avviato la prima procedura di gara per individuare un fornitore al quale affidare l'erogazione dei servizi al primo gruppo di amministrazioni.

Le amministrazioni, che intendono aderire all'iniziativa, dovranno sottoscrivere un protocollo di adesione che disciplina il rapporto tra le amministrazioni ed il centro tecnico al quale sono allegati il «Disciplinare del servizio» e la «Stima dei fabbisogni» (allegati 1 e 2).

L'allegato 1 consentirà alle amministrazioni di conoscere il servizio e le norme che regolano i rapporti tra centro tecnico, amministrazioni e fornitori.

L'allegato 2 consentirà alle amministrazioni di definire in modo aderente alle reali necessità i propri fabbisogni; i costi verranno resi noti al termine dell'espletamento della procedura di gara.

Il protocollo di adesione ed i relativi allegati potranno essere richiesti al «Centro di competenza per il progetto protocollo informatico» presso la sede del centro tecnico sita in via Isonzo n. 21/b - c.a.p. 00198 Roma, o all'indirizzo di posta elettronica cc@protocollo.gov.it; potranno inoltre trovarsi sul sito web all'indirizzo http://protocollo.gov.it

03A11633

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 ottobre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1781
Yen giapponese	129,02
Corona danese	7,4307
Lira Sterlina	0,69480
Corona svedese	9,0505
Franco svizzero	1,5471
Corona islandese	89,47
Corona norvegese	8,2400
Lev bulgaro	1,9484
Lira cipriota	0,58425
Corona ceca	32,134
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,25
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6506
Lira maltese	0,4280
Zloty polacco	4,6961
Leu romeno	38849
Tallero sloveno	235,5800
Corona slovacca	41,537
Lira turca	1747000
Dollaro australiano	1,6830
Dollaro canadese	1,5410
Dollaro di Hong Kong	9,1326
Dollaro neozelandese	1,9369
Dollaro di Singapore	2,0528
Won sudcoreano	1396,81
Rand sudafricano	8,2033

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A11745

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica selettiva»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 362/D 122 del 2 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ELETTROLITICA SELETTIVA:

flacone 100 ml - A.I.C. n. 031548 074/G;

flacone 250 ml - A.I.C. n. 031548 086/G;

flacone 500 ml - A.I.C. n. 031548 098/G;

flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031548 100/G;

sacca flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031548 112/G;

sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031548 124/G;

sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 031548 136/G;

sacca flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031548 151/G;

sacca flessibile 1500 ml - A.I.C. n. 031548 163/G;

sacca flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031548 175/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gobbi Frattini Paolo Giuseppe titolare dell'autorizzazione.

03A11650

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua preparazioni iniettabili per irrigazione».

Con il decreto n. 800.5/R.M.362/D129 del 2 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ACQUA PREPARAZIONI INIETTABILI PER IRRIGAZIONE:

fiala 1 ml - A.I.C. n. 031536 016/G;

fiala 2 ml - A.I.C. n. 031536 028/G;

fiala 3 ml - A.I.C. n. 031536 030/G;

fiala 5 ml - A.I.C. n. 031536 042/G;

fiala 10 ml - A.I.C. n. 031536 055/G;

fiala 20 ml - A.I.C. n. 031536 067/G;

flacone 100 ml - A.I.C. n. 031536 079/G;

flacone 250 ml - A.I.C. n. 031536 081/G;

flacone 500 ml - A.I.C. n. 031536 093/G;

flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031536 105/G;

sacca plastica flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031536 117/G;

sacca plastica flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031536 129/G;

sacca plastica flessibile 250 ml - A.I.C. n. 031536 131/G;

sacca plastica flessibile 500 ml - A.I.C. n. 031536 143/G;

sacca plastica flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031536 156/G;

sacca plastica flessibile 1500 ml - A.I.C. n. 031536 168/G;

sacca plastica flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031536 170/G;

sacca plastica flessibile 2500 ml - A.I.C. n. 031536 182/G;

sacca plastica flessibile 3000 ml - A.I.C. n. 031536 194/G;

sacca plastica flessibile 3500 ml - A.I.C. n. 031536 206/G;

sacca plastica flessibile 4000 ml - A.I.C. n. 031536 218/G;

sacca plastica flessibile 4500 ml - A.I.C. n. 031536 220/G;

sacca plastica flessibile 5000 ml - A.I.C. n. 031536 232/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gobbi Frattini Paolo Giuseppe titolare dell'autorizzazione.

03A11648

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica reidratante con glucosio».

Con il decreto n. 800.5/R.M.362/D123 del 2 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO:

«III» flacone 100 ml - A.I.C. n. 031546 070/G;

«III» flacone 250 ml - A.I.C. n. 031546 082/G;

«III» flacone 500 ml - A.I.C. n. 031546 094/G;

«III» flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031546 106/G;

«III» sacca flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031546 118/G;

«III» sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031546 120/G;

«III» sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 031546 132/G;

«III» sacca flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031546 157/G;

«III» sacca flessibile 1500 ml - A.I.C. n. 031546 169/G;

«III» sacca flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031546 171/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gobbi Frattini Paolo Giuseppe titolare dell'autorizzazione.

03A11649

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio».

Con il decreto n. 800.5/R.M.362/D135 del 14 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO:

«I» flacone 100 ml - A.I.C. n. 031556 071/G;

«I» flacone 250 ml - A.I.C. n. 031556 083/G;

«I› flacone 500 ml - A.I.C. n. 031556 095/G;

«I» flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031556 107/G;

«I» sacca flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031556 119/G;

«I» sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031556 121/G;

«I» sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 031556 133/G;

«I» sacca flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031556 158/G;

«I» sacca flessibile 1500 ml - A.I.C. n. 031556 160/G;

«I» sacca flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031556 172/G;

«II» flacone 100 ml - A.I.C. n. 031556 309/G;

«II» flacone 250 ml - A.I.C. n. 031556 311/G;

«II» flacone 500 ml - A.I.C. n. 031556 323/G;

«II» flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031556 335/G;

«II» sacca flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031556 347/G;

«II» sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031556 350/G;

«II» sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 031556 362/G;

«II» sacca flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031556 386/G;

«II» sacca flessibile 1500 ml - A.I.C. n. 031556 398/G;

«II» sacca flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031556 400/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gobbi Frattini Paolo Giuseppe, titolare dell'autorizzazione.

03A11660

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicerolo con sodio cloruro».

Con il decreto n. 800.5/R.M.362/D136 del 14 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

GLICEROLO CON SODIO CLORURO:

10%+0,9% flacone 100 ml - A.I.C. n. 031555 079/G;

10%+0,9% flacone 250 ml - A.I.C. n. 031555 081/G;

10%+0,9% flacone 500 ml - A.I.C. n. 031555 093/G;

10%+0,9% flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031555 105/G;

10%+0,9% sacca flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031555 117/G;

10%+0,9% sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031555 129/G;

10%+0,9% sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 031555 131/G;

10%+0,9% sacca flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031555 156/G;

10%+0,9% sacca flessibile 1500 ml - A.I.C. n. 031555 168/G;

10%+0,9% sacca flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031555 170/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gobbi Frattini Paolo Giuseppe, titolare dell'autorizzazione.

03A11659

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica di reintegrazione pH 7,4 con sodio gluconato».

Con il decreto n. 800.5/R.M.362/D137 del 14 ottobre 2003 è stata revocata su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7,4 CON SODIO GLUCONATO:

flacone 100 ml - A.I.C. n. 031554 076/G;

flacone 250 ml - A.I.C. n. 031554 088/G;

flacone 500 ml - A.I.C. n. 031554 090/G;

flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031554 102/G;

sacca flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031554 114/G;

sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031554 126/G;

sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 031554 138/G;

sacca flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031554 153/G;

sacca flessibile 1500 ml - A.I.C. n. 031554 165/G;

sacca flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031554 177/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gobbi Frattini Paolo Giuseppe titolare dell'autorizzazione.

03A11655

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac sodico»

Con il decreto n. 800.5/R.M.382/D138 del 14 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

DICLOFENAC SODICO:

«50» 30 compresse gastroresistenti 50 mg - A.I.C. n. 029267 010;

«100» 10 supposte 100 mg - A.I.C. n. 029267 034;

«75» 5 fiale soluzione iniettabile 75 mg - A.I.C. n. 029267 046;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a., titolare della specialità.

03A11656

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fotofil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.139/D139 del 14 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

FOTOFIL: collirio 15 ml - A.I.C. n. 007877 020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Industria terapeutica Splendore I.N.T.E.S. S.p.a., titolare della specialità.

03A11657

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eritromicina»

Con il decreto n. 800.5/R.M.383/D140 del 14 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

ERITROMICINA: gel 3% tubo 15 g - A.I.C. n. 029560 024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Galderma Italia S.p.a. titolare della specialità.

03A11658

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombivax HB»

Con il decreto n. 800.5/R.M.587/D141 del 16 ottobre 2003 è stata revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio — rilasciata con procedura di mutuo riconoscimento — della sottoindicata specialità medicinale.

RECOMBIVAX HB:

flacone 1 ml/10 mcg - A.I.C. n. 026710 018 (M);

flacone 0,5 ml/5 mcg - A.I.C. n. 026710 020 (M);

1 siringa 5 mcg - A.I.C. n. 026710 032 (M);

1 siringa 10 mcg - A.I.C. n. 026710 044 (M);

flacone 40 mcg - A.I.C. n. 026710 057 (M).

Motivo della revoca: rinuncia da parte della ditta Aventis Pasteur MSD S.n.c. (Francia) titolare dell'autorizzazione medesima.

03A11654

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501252/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2 9 *

€ 0,77